

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
SERVIZIO 2 – INTERVENTI RELATIVI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE
U.O. S2.02 – INTERVENTI PER LA OCM VITIVINICOLA

OCM VINO – BANDO

RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI

CAMPAGNA VITIVINICOLA 2020/2021

DISPOSIZIONI REGIONALI ATTUATIVE (D.R.A.)

ALLEGATO AL D.D.G. n. 2436 del 10 agosto 2020

Sommario

1.	RIFERIMENTI NORMATIVE COMUNITARIE.....	3
2.	RIFERIMENTI NORMATIVE NAZIONALI	3
3.	PREMESSA	4
4.	DEFINIZIONI	5
5.	DRA – Disposizioni Regionali di Attuazione.....	6
5.1	Indicazioni e descrizioni tecniche degli interventi	6
5.2	Cantierabilità di un progetto	7
5.3	Tipologia delle Azioni ammissibili.....	7
5.4	Definizione della Misura – “Indirizzi Tecnici”	8
5.5	Aspetti Finanziari.....	11
5.5.1	Dotazione	11
5.5.2	Ripartizione delle risorse	11
5.5.3.	Forma di sostegno.....	11
6.	SOGGETTI BENEFICIARI	15
6.1	Condizioni di NON Ammissibilità	16
7.	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (come da istruzioni operative)	16
7.1	Tipologie di domande e termini di presentazione.....	16
7.2	Documenti da allegare:	18
8.	MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE PORTALE SIAN	19
8.1	Modalità di compilazione e trasmissione delle domande	19
8.2	Domande in proprio (utenti qualificati) – comunicazione tramite accesso al portale.....	20
8.3	Rilascio con firma elettronica, mediante il codice OTP	20
9.	OBBLIGO DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI	21
10.	TRASMISSIONE DELLE DOMANDE ALL’ENTE ISTRUTTORE.....	21
11.	ISTRUTTORIA:	21
11.1	Controlli di ricevibilità	22
12.	CONTROLLI I AMMISSIBILITA’	22
12.1	Controllo tecnico-amministrativo.....	22
12.2	Controllo in loco (ex-ante)	22
12.3	Controllo post (fine lavori).....	23
13.2	Formulazione e Pubblicazione Graduatorie	25
14.	PRESENTAZIONE DI RICORSO	25
15.	DOMANDA DI VARIANTE	26
15.1	Iter istruttorio domande di variante del beneficiario.....	26
17.1	Comunicazione decesso del titolare per subentro.....	28
17.2	Comunicazione calamità naturali, incapacità professionale od esproprio per non applicazione di sanzioni o per richiesta di proroga	28
18.1	Attestazione inizio lavori.....	29
18.2	Garanzie fideiussorie ed enti garanti	29
21.1	Presentazione domanda	30
21.2	Verifica delle opere realizzate.....	31
21.3	Misurazione degli impianti	31
26.	CONDIZIONALITA’	34
27.	CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA	34
28.	ACCESSO AGLI ATTI	36
29.	TERMINE CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	36
30.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	36
31.	MODALITÀ DI PAGAMENTO	36
32.	PROCEDURE DI RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE	37
33.	COMPENSAZIONE DEGLI AIUTI COMUNITARI CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS	37
34.	IMPIGNORABILITÀ DELLE SOMME EROGATE	37
35.	PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI	37
36.	COMUNICAZIONE DEGLI ANTICIPI RICEVUTI.....	38
37.	NORMA DI RINVIO	38

1. RIFERIMENTI NORMATIVE COMUNITARIE

- **Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013** recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72; (CEE) n. 234/79; (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

Per le altre normative comunitarie si rimanda a quanto riportato nelle istruzioni operative Agea n. 65 del 10/07/2020.

2. RIFERIMENTI NORMATIVE NAZIONALI

- **Decreto del Ministro delle Politiche agricole n.1411 del 03 marzo 2017** concernente disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, per quanto riguarda la misura della riconversione e la ristrutturazione dei vigneti (di seguito, Decreto Ministeriale di attuazione);
- **Circolare di Coordinamento n.24085 del 31/03/2020** – Situazione eccezionale per lo stato di emergenza a seguito della pandemia derivante da virus COVID-19. Attività concernenti la campagna 2020;
- **Circolare di Coordinamento n. 25100 del 06/04/2020** – Applicazione del DM 31 marzo 2020, n. 3318 – Proroghe a seguito emergenza COVID-19;
- **Istruzioni O.P. AGEA n. 23 del 09/04/2020**–Emergenza sanitaria COVID-19– Disposizioni per l’anno 2020;
- **Istruzioni O.P. AGEA N.24 del 09/04/2020**–Applicazione del decreto ministeriale 31marzo 2020, n.3318. Proroghe a seguito dell’emergenza COVID-19. Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti;
- **Circolare n. 33125 del 14/05/2020** – Note esplicative del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 – controlli equivalenti e/o alternativi;
- **Circolare di Coordinamento n. 36399 del 28/05/2020 – Vitivinicolo** - Applicazione del DM 22 maggio 2020, n.5779 – Proroghe a seguito emergenza COVID-19 e direttive in merito ai controlli ex-ante ed ex-post;
- **Istruzioni AGEA n.65 del 10/07/2020** – O.C.M. unica Reg. (CE) n. 1308/2013 art. 46 - “Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti” per la campagna 2020/202.

Per le altre normative nazionali si rimanda a quanto riportato nelle ultime Istruzioni Operative Agea n. 65.

3. PREMESSA

Il Regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga il Reg. CE 1234/2007, prevede all'art. 46 un regime di aiuti per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti allo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino.

Al fine di definire le procedure operative per l'applicazione della misura, sono stati emessi il Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, che integra il Reg. 1308/2013, per quanto concerne i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo e al contempo modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, e il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, che reca le modalità di applicazione del Reg. (UE) 1308/2013 relativamente all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

La normativa di cui sopra è stata recepita, a livello nazionale, con il Decreto del Ministro delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 1411 del 03/03/2017, con il quale sono state altresì emanate le disposizioni nazionali per quanto riguarda l'applicazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

In precedenza la Regione Siciliana, in linea con i contenuti del Programma Nazionale di Sostegno per la viticoltura, nonché con quanto disposto dal MIPAAF con il D.M. 2553 dell'8 agosto 2008 e dal D.M. di modifica n. 6822 del 13 ottobre 2011, si era dotata di un proprio "Piano regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti", adottato con D.A. n. 2850 del 19 dicembre 2008 e pubblicato sulla GURS n. 2 del 09/01/2009. Il Piano Regionale si proponeva, come obiettivo, l'adeguamento della qualità della produzione di vino alla domanda del mercato attraverso l'istituzione di un regime di aiuti per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti.

Ai fini dell'attivazione dei bandi regionali per la campagna 2020/2021, sono state emanate, da parte di AGEA O.P., le Istruzioni Operative n. 65, prot. 10/07/2020, alle quali si attiene il presente Bando, il quale, in continuità con le azioni già avviate con le precedenti programmazioni ed alla luce dei risultati ottenuti, stabilisce le modalità tecniche e procedurali per l'accesso al regime di sostegno della misura. Il regime di aiuti prevede l'intervento pubblico per la realizzazione di progetti aziendali di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti ricadenti nell'intero territorio regionale.

4. DEFINIZIONI

- **Beneficiario:** persona fisica o giuridica che presenta una domanda di aiuto, responsabile dell'esecuzione delle operazioni e destinatario dell'aiuto (beneficiario);
- **OP AGEA:** l'Organismo Pagatore Agea con sede legale in Via Palestro, 81 00185ROMA;
- **Regione:** ufficio dell'Amministrazione regionale;
- **Ente istruttore:** Ispettorato dell'Agricoltura di competenza territoriale;
- **particella catastale:** porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall'Agenzia del Territorio (A.D.T.);
- **Appezamento:** insieme di particelle catastali contigue riconducibili al medesimo conduttore;
- **Unità Vitata:** superficie continua coltivata a vite con varietà di uve da vino che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per le seguenti caratteristiche: tipo di possesso, sesto d'impianto, presenza di irrigazione, tipo di coltura, vitigno (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale), anno d'impianto e forma di allevamento;
- **CUAA:** codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole; è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione;
- **CAA:** Centri Autorizzati di Assistenza Agricola;
- **S.I.G.C. (Sistema Integrato di Gestione e Controllo):** Reg. (UE) 1306/2013 e s.m.i., per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione, istituisce e rende operativo un sistema integrato di gestione e di controllo "sistema integrato" di determinati pagamenti previsti dal Regolamento (UE) n.1307/2013 e dal Regolamento (UE) n.1305/2013, stabilendo, all'art. 61, che anche ai fini dell'applicazione dei regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al Reg. 1308/2013, gli Stati membri assicurano un sistema di gestione e controllo compatibile con quanto definito per il S.I.G.C.;
- **SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- **GIS:** Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del SIGC l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli Stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici;
- **Schedario viticolo:** strumento previsto dall'art. 145 del Reg. (UE) 1308/2013; dal Reg. delegato (UE) 2018/273 e dal Reg. di esecuzione (UE) 2018/274;
- **Disposizione regionale di attuazione – DRA:** atto regionale che disciplina l'applicazione della misura di ristrutturazione e riconversione vigneti;
- **Giorni:** in tutti i casi in cui è riportata una scadenza, i giorni si intendono solari; se la scadenza cade in una giornata festiva o di sabato o domenica, si intende posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
- **Operazione:** si intende l'intero progetto che viene presentato dal richiedente l'aiuto ai fini della partecipazione alla misura in questione;
- **Attività:** elenco interventi previsti nelle DRA regionali come ammissibili tra le seguenti (Riconversione varietale – Ristrutturazione – Miglioramento tecniche – Reimpianto per motivi fitosanitari)
- **Azioni:** modalità con le quali si metteranno in pratica le attività ammesse;
- **Modifiche maggiori:** tutte le modifiche per le quali deve essere presentata una domanda di variante ed assoggettata ad approvazione;
- **Modifiche minori:** tutte le modifiche per le quali deve essere presentata una comunicazione all'ente Istruttore.

5. DRA – Disposizioni Regionali di Attuazione

La misura di aiuto si applica su tutto il territorio della Regione Sicilia.

In applicazione del presente Bando pubblico è concesso un sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti (RRV).

Il Bando, attraverso le azioni di seguito elencate, si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:

- Adeguare la produzione alle esigenze del mercato con l'introduzione di vitigni miglioratori e/o di pregio;
- Diversificazione varietale con l'introduzione di vitigni miglioratori e/o di pregio;
- Ristrutturazione dei vigneti al fine di renderli parzialmente o totalmente meccanizzabili;
- Miglioramenti delle tecniche di gestione dell'impianto viticolo;
- Sostituzione della forma di allevamento a tendone con la forma a spalliera;
- Cambiare la forma di allevamento e/o potatura;
- Gli obiettivi del piano non potranno in ogni modo comportare un aumento delle rese;
- La tipologia degli interventi di cui al presente bando sono dettagliatamente riportate nella tabella al punto 5.3.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi del Piano, è prevista:

- L'assegnazione di specifico punteggio per i progetti presentati nell'ambito delle "zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica"; tali zone sono individuate nel territorio delle isole minori della Regione Siciliana e dal territorio delle aree DOC, così come delimitate dai relativi disciplinari di produzione, caratterizzato da altitudine superiore a m 500 s.l.m., esclusi gli altipiani, e da una viticoltura con sistemazioni su terrazzamenti o gradoni. Le zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica sono individuate secondo i criteri indicati al Comma 5 dell'articolo 8 del D.M. 1411 del 03/03/2017; ai sensi del medesimo comma, le stesse beneficiano dell'elevazione del contributo per gli interventi progettuali ammissibili all'aiuto;
- In considerazione del forte orientamento del mercato nazionale ed internazionale verso prodotti biologici tracciabili e processi sostenibili, sono altresì introdotti punteggi per le produzioni biologiche e per le imprese che adottano processi produttivi sostenibili;
- Allo scopo infine di incrementare, a livello regionale, la superficie investita a vigneto, in linea con la crescente domanda di nuovi vigneti, sarà assegnato uno specifico punteggio ai progetti che prevedono l'utilizzo di un'autorizzazione al reimpianto o di un diritto d'impianto, ancora da convertire in autorizzazione, in portafoglio della ditta.

5.1 Indicazioni e descrizioni tecniche degli interventi

Il numero di ceppi minimi sarà di **3.200** piante per ettaro per gli impianti con forma di allevamento a controspalliera e di **4.000** per la forma di allevamento ad alberello.

Per quanto riguarda il sovrainnesto lo stesso sarà attuabile nel caso in cui la varietà presente:

- non rientra tra quelle ammesse dal disciplinare di produzione del vino a DOC o ad IGT della zona in cui è ubicato il vigneto;
- non è in linea con le scelte produttive dell'azienda nonché di collocazione del prodotto sul mercato.

Il sovrainnesto sarà consentito solo su vigneti di età non superiore ai 15 anni e con un numero di ceppi per ettaro minimo di **3.200**, a condizione che gli stessi non siano stati oggetto di finanziamento a qualsiasi titolo nelle ultime cinque campagne.

Le azioni relative al miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti, ad esclusione della realizzazione degli impianti irrigui di soccorso, sono attuabili nel caso di vigneti esistenti, di età non superiore a 20 anni.

Gli impianti irrigui, da destinare ad eventuali irrigazioni di soccorso (composti da motopompa, tubazioni interrato, ali gocciolanti, gocciolatoi, etc.), potranno essere finanziati se previsti nella realizzazione di nuovi vigneti, o come miglioramento delle tecniche di gestione di vigneti esistenti di età non superiore ai 10 anni e con un numero di ceppi per ettaro minimo di **3.200**; l'impianto irriguo sarà finanziabile a condizione che sia in regola con la normativa di settore e con le autorizzazioni necessarie, sia per gli invasi sia per gli attingimenti. Gli impianti irrigui saranno finanziati qualora progettati nel rispetto di quanto previsto dai disciplinari di produzione della zona, siano essi ad IGT o a DOC.

Si specifica che l'impianto irriguo è finanziabile solo ed esclusivamente a servizio del vigneto, e non di altre colture presenti in azienda.

Qualora si effettuino le azioni di cui alle lettere A) e B), del successivo **par. 5.3**, attraverso il reimpianto,

lo stesso viene effettuato:

- utilizzando un'autorizzazione in possesso del beneficiario o in corso di acquisizione;
 - con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente con una **età minima di anni 12**;
 - estirpando un vigneto con una **età minima di anni 12**, ed acquisendo la relativa autorizzazione.
- L'estirpazione dovrà essere effettuata nel rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

5.2 Cantierabilità di un progetto

- I progetti devono essere firmati da tecnici agrari abilitati.
- La domanda d'aiuto deve essere debitamente sottoscritta prima della fase del rilascio, nei termini di legge, dal produttore o dal legale rappresentante.
- Non potranno essere finanziati progetti che prevedono il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del vigneto s'intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite o sesto d'impianto.
- Non possono essere approvati progetti che non rispettino gli indirizzi tecnici previsti al successivo Paragrafo 5.4 del presente bando.
- Non saranno considerati ammissibili i progetti redatti su modulistica non equivalente a quella prevista dalle istruzioni Operative n. 65, ORPUM prot. n. 45698 del 10/07/2020 e/o successive modifiche ed integrazioni, pubblicata sul sito www.agea.gov.it - "Sezione normativa", o non sottoscritti secondo i termini di legge o presentati oltre i termini e/o con modalità diverse da quanto previsto al Paragrafo 7 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE". E' obbligatoria la presentazione della documentazione prevista punto 7.2 "DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE".

5.3 Tipologia delle Azioni ammissibili

Il sostegno alla RRV può riguardare una o più tipologie di intervento descritte in dettaglio nella tabella sotto riportata.

Le attività ammissibili attuabili mediante una serie di azioni che nel loro insieme consentono la realizzazione del progetto (operazione) oggetto della domanda di sostegno, sono:

Attività	Azione	Descrizione azione
A – Riconversione Varietale che consiste nel reimpianto sullo stesso o su un altro appezzamento, con o senza modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale	A1	<u>Estirpazione e reimpianto</u> Estirpo e reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale
	A2	<u>Reimpianto da autorizzazione</u> Reimpianto con l'utilizzo di un'autorizzazione impiantando varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.
	A3	<u>Reimpianto anticipato</u> Reimpianto anticipato di vigneto mediante riconversione varietale con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali
	A7	<u>Reimpianto con mantenimento della struttura di sostegno</u> Impianti caratterizzati da contro-spalliera in eccellenti condizioni strutturali e per la quale non risulti necessario il rinnovo della stessa, nell'ottica della realizzazione di interventi a basso impatto ambientale
che consiste nel sovrainnesto o reinnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo di una diversa varietà di vite ritenuta di maggiore pregio enologico o commerciale	A4	<u>Sovrainnesto o Reinnesto</u> Di vigneto di età massima di 15 anni, da eseguire sia sotto collo (direttamente su selvatico) che sopra collo (sul gentile), con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale.
B – Ristrutturazione che consiste: ■ nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione sia per ragioni climatiche ed economiche;	B1	<u>Estirpazione e reimpianto</u> Mantenendo la stessa varietà: ■ sulla stessa unità vitata con modifica del sistema di coltivazione (forma allevamento e/o sesto di impianto); ■ in una diversa collocazione più favorevole da un punto di vista agronomico, per l'esposizione e per ragioni climatiche ed economiche.
	B2	<u>Reimpianto da autorizzazione</u>

Attività	Azione	Descrizione azione
■ nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche di forma di allevamento e/o sesto di impianto;		Reimpianto, con l'utilizzo di un'autorizzazione, di varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.
	B3	Reimpianto anticipato Reimpianto anticipato di vigneto mantenendo la stessa varietà di vite in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, per l'esposizione e per ragioni climatiche
C - Miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti, esclusa l'ordinaria manutenzione	C1	Trasformazione e/o sostituzione della struttura di sostegno del vigneto già esistente allevato a spalliera, con una struttura palificata idonea al condizionamento della vegetazione nonché alla meccanizzazione (pali altezza minima 2,10 con minimo di n. 3 ordini di filo di cui uno almeno in coppia per contenere la vegetazione)
	C2	Sostituzione dei pali di testata della spalliera (con pali in legno o altra essenza forte o Palo Corten) nonché il corretto allineamento degli stessi in parallelo alla (viabilità principale strade interpoderali, comunali, provinciali e statali) tesa al miglioramento paesaggistico e ambientale
	C3	Rimpiazzo fallanze con l'utilizzo di barbatelle innestate " Barbatellone ", per un massimo di 150 piante/ha
	C4	Modifica della forma di allevamento (da cordone speronato a guyot semplice o doppio)
	C6	Sostituzione della struttura di sostegno del vigneto già esistente allevato a spalliera, con una struttura che prevede la palificazione per singola pianta tesa ad ottenere un vigneto allevato ad alberello ed al miglioramento paesaggistico ambientale
	C7	Realizzazione impianto irriguo per irrigazione di soccorso
	C7M	Realizzazione del solo impianto irriguo di soccorso (complesso)
	C8	Allestimento Impianto di Irrigazione (semplice) + C1
	C8M	Allestimento Impianto di Irrigazione (complesso) + C1

5.4 Definizione della Misura – “Indirizzi Tecnici”

Il bando troverà applicazione nelle zone IGT e DOC e terrà conto delle esigenze specifiche dei diversi areali.

I vigneti dovranno rispettare quanto previsto dai disciplinari di produzione della zona, siano essi ad IGT o a DOC, relativamente alle forme di allevamento, ai vitigni, alla resa e all'eventuale presenza di impianto irriguo.

Quanto sopra poiché le uve provenienti dai vigneti realizzati attraverso la misura di riconversione e ristrutturazione dovranno essere obbligatoriamente destinate alla produzione di vini DOC o di vini ad IGT.

Pertanto, fermo restando il rispetto dei disciplinari delle zone IG o DO nell'ambito delle quali saranno effettuate le opere ammesse a finanziamento, nel caso di impianti con forma di allevamento a controspalliera, dovranno essere rispettati i seguenti parametri tecnici:

- Ceppi/ha: n. 3.200 minimo;
- Fili: n. 3 ordini minimo di cui uno almeno in coppia;
- Pali altezza minima m. 2,00 e potranno essere utilizzati:
pali di castagno o altra essenza forte, pali in ferro trattati, (corten) pali in lamiera zincata, pali in acciaio, pali in P.V.C. e similari.

Per gli impianti realizzati nell'ambito delle zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica, qualora il vigneto dovesse essere ubicato su superfici terrazzate e/o con pendenza maggiore o uguale al 12%, sarà consentita la realizzazione di controspalliere di altezza inferiore e si potrà anche derogare ai parametri appena descritti relativamente al numero di ceppi, agli ordini di fili ed all'altezza minima dei pali, nel rispetto comunque dei disciplinari di produzione delle rispettive DOC e motivando adeguatamente le modifiche tecniche apportate nella relazione agronomica del progetto.

Nel caso di impianti con la forma di allevamento ad alberello dovranno essere rispettati i seguenti parametri tecnici (in tutti i casi dovrà essere rispettato quanto previsto dai disciplinari delle DOC o IGT in relazione alla zona in cui saranno ubicati i vigneti e del vino di qualità che si intende produrre):

- Ceppi/ha: n. 4.000 minimo;
- Pali tutori altezza minima 70 cm.

Nel caso di realizzazione di impianti da effettuarsi in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica, fermo restando il rispetto degli eventuali disciplinari DOC, gli stessi dovranno rispettare i seguenti parametri tecnici:

- **per gli impianti a controspalliera:**
 - Ceppi/ha n. 3.200 minimo;

- Fili: n. 3 ordini minimo, di cui uno almeno in coppia; e il primo filo ad un'altezza non inferiore a cm 50 da terra.
 - Pali di testata: altezza minima m. 2,20 e potranno utilizzarsi solo Pali di castagno o altra essenza forte e/o. pali in ferro trattati (corten).
 - Pali intermedi altezza minima m 2,00 e potranno utilizzarsi pali di castagno o altra essenza forte, pali in ferro trattati, (corten) pali in lamiera zincata, pali in acciaio, pali in P.V.C. e similari;
- **per gli impianti ad alberello:**
- Ceppi/ha: n. 4.000 minimo (ad esclusione dei progetti nell'ambito delle aree "DOC" dove il numero di ceppi minimo per ettaro dovrà rispettare quanto previsto dai disciplinari delle DOC o IGT);
 - Pali tutori altezza minima 70 cm. e potranno utilizzarsi solo *Paletti tutori in bambù, canna o legno essiccato*.

Nel caso di sostituzione dei pali e dei fili le caratteristiche degli stessi dovranno rispettare:

- Pali di testata altezza minima m. 2,20, pali intermedi altezza minima m. 2,00 con minimo n° 1 filo di banchina e n°2 coppie di fili per contenere la vegetazione.

Nel caso si vuole cambiare la forma di allevamento da spalliera ad alberello il tutore per mantenere e appoggiare la pianta deve essere in legno o in ferro trattato (corten) di altezza minima di m.1,60. Il numero di piante per **ettaro** rimane quello della vecchia forma di allevamento a spalliera.

Nel caso di sostituzione dei pali di testata lungo la viabilità principale i pali devono essere in legno o in ferro trattati (corten) di altezza minima di m.2,20.

Forma di allevamento: saranno finanziati progetti che prevedano l'utilizzazione della forma di allevamento ad alberello o a controspalliera.

Varietà: saranno finanziati progetti che prevedano esclusivamente l'utilizzazione delle varietà "idonee alla coltivazione", così come definite dal D.A. n. 99108 dell'08/08/03 pubblicato sulla GURS n. 39 del 05/09/2003 e successive integrazioni, nel rispetto dei disciplinari di produzione delle IGT o delle DOC di competenza, **ad esclusione del Trebbiano Toscano**, come si evince dalla tabella sotto:

Cod	Varietà	Note
002	Aglianico N.	
005	Albanello B.	
010	Alicante N.	
011	AlicanteBouschet N.	
012	Ancellotta N.	
013	Ansonica B.	
019	Barbera N.	
042	CabernetFranc N.	
043	CabernetSauvignon N.	
046	Calabrese N.	
054	Carignano N.	
055	Carricante B.	
057	CataneseNero N.	
058	Catarratto Bianco Comune B.	
059	Catarratto Bianco Lucido B.	
298	Chardonnay B.	
391	Chenin B.	
062	Ciliegiolo N.	
068	Corinto Nero N.	Esclusivamente nella Provincia di ME
072	Damaschino B.	
081	Fiano B.	
087	Frappato N.	
090	Gaglioppo N.	
200	Glera B.(exProsecco)	
094	Grecanico dorato B.	
101	Grillo B.	
865	Inzolia N..	
868	Lucignola N.	
127	Malbech N.	
129	Malvasia Bianca B.	
135	Malvasiadi Lipari B.	Esclusivamente nella Provincia di ME

299	Manzoni Bianco B.	
482	Marselan N	
400	Merlese N.	
146	Merlot N.	
147	Minnella Bianca B.	
389	Mondeuse N.	
150	Montepulciano N.	
151	Montonico Bianco B .	
153	Moscato Bianco B.	
154	Moscato Giallo B .	
156	Moscat o Rosa Rs.	
158	Muller Thurgau B.	
164	Nerello Cappuccio N .	
165	Nerello Mascalese N.	
172	Nocera N.	
873	Orisi N	
185	Perricone N.	
402	Petit Manseng B.	
335	Petit Verdot N.	
193	Pinot Bianco B.	
194	Pinot Grigio G.	
195	Pinot Nero N.	
195	Pinot Nero N.	
199	Primitivo N.	
874	Recunu B.	
210	Riesling B.	
218	Sangiovese N.	
221	Sauvignon B.	
227	Semillon B.	
231	Syrah N.	
344	Tannat N.	
345	Tempranillo N.	
238	Trainer Aromatico Rs.	
240	Trebbiano Toscano B.	Non ammessa ai fini dal presente Bando Bando
877	Usirioto N.	
258	Vermentino B.	
261	VernacciadiS.Gimignano B.	
346	Vignier B.	
879	Vitrarolo N.	
343	Zibibbo B.	Esclusivamente nella Provincia di TP, nelle Isole Pelagie e nell'isola di Ustica nell'IsoladiUsticaenelleIsolePelagie

Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e di ristrutturazione dovrà essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

Superfici minime e massime: relativamente alle superfici minime e massime dei progetti, dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

- *Progetti presentati da singoli imprenditori:* superficie minima 5000 mq. in unico corpo, superficie massima 120.000 mq.
- *Progetti presentati da Piccole Cooperative, Società semplici, Società di persone e Società di capitale:* superficie minima 5.000 mq. in unico corpo, superficie massima 250.000 mq.

Per gli impianti da effettuarsi **nelle zone ad alta valenza** ambientale e paesaggistica, i parametri di superfici minime e massime sono così determinati:

- *Progetti presentati da singoli imprenditori:* Superficie minima 3000 mq. in unico corpo, superficie massima 120.000 mq.
- *Progetti presentati da Piccole Cooperative, Società semplici, Società di persone e Società di capitale:* superficie minima 5000 mq. in unico corpo, superficie massima 250.000 mq.

5.5 Aspetti Finanziari

5.5.1 Dotazione

Per il finanziamento dei progetti proposti ai sensi del presente Bando, sarà utilizzata una quota delle risorse assegnate con **Decreto Dirigenziale MIPAAF n.1355 del 05/03/2020. L'importo complessivo del bando per le diverse tipologie d'intervento è pari a €10.000.000,00.** Eventuali risorse finanziarie non utilizzate potranno essere destinate ad altre misure del Programma Nazionale di Sostegno (PNS). Allo stesso modo, eventuali risorse liberate da altre misure del PNS, potranno aggiungersi a quelle del presente Bando.

5.5.2 Ripartizione delle risorse

Le domande ammissibili saranno valutate sulla base della tabella evidenziata al successivo paragrafo 13 attribuendo, alle stesse, i punteggi sulla base della ponderazione assegnata ai criteri di priorità individuati e redigendo la relativa graduatoria.

5.5.3. Forma di sostegno

Il sostegno sarà pagato in relazione alla superficie vitata, definita in conformità all'art. 44 del Regolamento (UE) n. 1150/2016 della Commissione. La superficie vitata sarà pertanto quella delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari. La superficie vitata è fissata in conformità all'art. 38, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti sarà erogato nelle forme seguenti:

- a)** compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;
- b)** contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.

La compensazione delle perdite di reddito di cui alla lettera a) può ammontare al 100% della perdita e assumere una delle seguenti forme:

- l'autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo determinato, non superiore a tre anni (l'estirpazione della superficie deve essere effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui è stato fatto l'impianto); l'impegno del produttore ad estirpare il vigneto entro il termine di 3 anni, viene garantito da una fidejussione bancaria o assicurativa intestata all'Ispettorato Agricoltura competente per territorio, pari al 100% del costo di estirpazione coatto del vigneto determinato ad ettaro dall'Amministrazione, così come previsto dalla Circolare del Dipartimento Agricoltura n. 6/2016; il valore di riferimento per il costo di estirpazione coatto del vigneto è stabilito in €5.000,00/ha.
- una compensazione finanziaria, calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale del 8 marzo 2010 n. 2862, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010 e successive modificazioni, pari ad €2.000,00 per estirpazioni e reimpianto, €1.000,00 per il sovrainnesto, €1.500,00 per il reinnesto sotto collo e €1.200,00 per il cambio della forma di allevamento.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto in portafoglio o l'azione è realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto. Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione di cui alla lettera b) verrà erogato in modo forfettario, nel limite del 50%, sulla base del costo medio di realizzazione dell'impianto di vigneto sulla base del Prezzario regionale, così come riportato nelle tabelle che seguono, valide per i progetti da realizzare su tutto il territorio regionale.

Al fine di sostenere la viticoltura nei territori delle zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica, in conformità ai criteri indicati al Comma 5 dell'articolo 8 del D.M. 1411 del 03/03/2017, per le quali possono essere elevati gli importi del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione vigneti, l'importo di contributo assegnato ai progetti realizzati nei territori di tali aree, è elevato al 60% del costo medio di realizzazione del vigneto. Si riportano nel dettaglio le azioni e/o attività con relativo importo:

Cod. Attività	DESCRIZIONE AZIONE/ATTIVITA'	Importo attività	% contributo	Importo di contributo (€)	Perdita reddito	Importo erogato (€)
A	RICONVERSIONE VARIETALE					
A1	Estirpazione e Reimpianto	21.000,00	50%	10.500,00	2.000,00	12.500,00
A1A	Estirpazione e Reimpianto ad Alberello	17.000,00	50%	8.500,00	2.000,00	10.500,00
A1i	Estirpazione e Reimpianto + Impianto Irrigazione	24.000,00	50%	12.000,00	2.000,00	14.000,00
A2	Reimpianto con Diritto /Autorizzazione	18.000,00	50%	9.000,00		9.000,00
A2A	Reimpianto con Diritto /Autorizzazione Ad Alberello	15.000,00	50%	7.500,00		7.500,00
A2i	Reimpianto con Diritto/Autorizzazione + Impianto Irrigazione	21.000,00	50%	10.500,00		10.500,00
A3	Reimpianto Anticipato	18.000,00	50%	9.000,00		9.000,00
A3i	Reimpianto Anticipato + Impianto Irrigazione	21.000,00	50%	10.500,00		10.500,00
A4	Sovrainnesto	5.000,00	50%	2.500,00	1.000,00	3.500,00
A4A	Sovrainnesto Alberello	6.000,00	50%	3.000,00	1.000,00	4.000,00
A4S	Reinnesto Sotto Collo	6.500,00	50%	3.250,00	1.500,00	4.750,00
A4SC	Reinnesto Sotto Collo + C1	12.500,00	50%	6.250,00	1.500,00	7.750,00
A4Si	Reinnesto Sotto Collo + Impianto Irrigazione	9.500,00	50%	4.750,00	1.500,00	6.250,00
A4SCi	Reinnesto Sotto Collo + Impianto Irrigazione + C1	15.500,00	50%	7.750,00	1.500,00	9.250,00
A4SA	Reinnesto Sotto Collo Alberello	7.500,00	50%	3.750,00	1.500,00	5.250,00
A4C	Sovrainnesto + C1	11.000,00	50%	5.500,00	1.000,00	6.500,00
A4i	Sovrainnesto + Impianto Irrigazione	8.000,00	50%	4.000,00	1.000,00	5.000,00
A4iC	Sovrainnesto + Impianto Irrigazione + C1	14.000,00	50%	7.000,00	1.000,00	8.000,00
A7	Estirpazione e Reimpianto con Mantenimento Struttura di Sostegno	10.000,00	50%	5.000,00	2.000,00	7.000,00
A1Aps	Estirpazione e Reimpianto ad Alberello + Paesaggistico	17.000,00	60%	10.200,00	2.000,00	12.200,00
A1ips	Estirpazione e Reimpianto + Impianto Irrigazione + Paesaggistico	24.000,00	60%	14.400,00	2.000,00	16.400,00
A1ps	Estirpazione e Reimpianto + Paesaggistico	21.000,00	60%	12.600,00	2.000,00	14.600,00
A2Aps	Reimpianto con Diritto /Autorizzazione ad Alberello + Paesaggistico	15.000,00	60%	9.000,00		9.000,00
A2ips	Reimpianto con Diritto/Autorizzazione + Impianto Irrigazione + Paesaggistico	21.000,00	60%	12.600,00		12.600,00
A2ps	Reimpianto con Diritto /Autorizzazione + Paesaggistico	18.000,00	60%	10.800,00		10.800,00
A3ips	Reimpianto Anticipato + Impianto Irrigazione + Paesaggistico	21.000,00	60%	12.600,00		12.600,00
A3ps	Reimpianto Anticipato + Paesaggistico	18.000,00	60%	10.800,00		10.800,00
A4Aps	Sovrainnesto Alberello + Paesaggistico	6.000,00	60%	3.600,00	1.000,00	4.600,00
A4Cps	Sovrainnesto + C1 + Paesaggistico	11.000,00	60%	6.600,00	1.000,00	7.600,00
A4iCps	Sovrainnesto + Impianto Irrigazione + C1 + Paesaggistico	14.000,00	60%	8.400,00	1.000,00	9.400,00
A4ips	Sovrainnesto + Impianto Irrigazione + Paesaggistico	8.000,00	60%	4.800,00	1.000,00	5.800,00
A4ps	Sovrainnesto + Paesaggistico	5.000,00	60%	3.000,00	1.000,00	4.000,00
A4Sps	Reinnesto Sotto Collo + Paesaggistico	6.500,00	60%	3.900,00	1.500,00	5.400,00
A4SCps	Reinnesto Sotto Collo + C1 + Paesaggistico	12.500,00	60%	7.500,00	1.500,00	9.000,00
A4Sips	Reinnesto Sotto Collo + Impianto Irrigazione + Paesaggistico	9.500,00	60%	5.700,00	1.500,00	7.200,00
A4SCips	Reinnesto Sotto Collo + Impianto Irrigazione + C1 + Paesaggistico	15.500,00	60%	9.300,00	1.500,00	10.800,00
A4SAps	Reinnesto Sotto Collo Alberello + Paesaggistico	7.500,00	60%	4.500,00	1.500,00	6.000,00

B	RISTRUTTURAZIONE					
B1	Estirpazione e Reimpianto	21.000,00	50%	10.500,00	2.000,00	12.500,00
B1A	Estirpazione e Reimpianto ad Alberello	17.000,00	50%	8.500,00	2.000,00	10.500,00
B1i	Estirpazione e Reimpianto + Impianto Irrigazione	24.000,00	50%	12.000,00	2.000,00	14.000,00
B2	Reimpianto con Diritto /Autorizzazione	18.000,00	50%	9.000,00		9.000,00
B2A	Reimpianto con Diritto /Autorizzazione ad Alberello	15.000,00	50%	7.500,00		7.500,00
B2i	Reimpianto Con Diritto/Autorizzazione + Impianto Irrigazione	21.000,00	50%	10.500,00		10.500,00
B3	Reimpianto Anticipato	18.000,00	50%	9.000,00		9.000,00
B3i	Reimpianto Anticipato + Impianto Irrigazione	21.000,00	50%	10.500,00		10.500,00
B1Aps	Estirpazione e Reimpianto ad Alberello + Paesaggistico	17.000,00	60%	10.200,00	2.000,00	12.200,00
B1ips	Estirpazione e Reimpianto + Impianto Irrigazione + Paesaggistico	24.000,00	60%	14.400,00	2.000,00	16.400,00
B1ps	Estirpazione e Reimpianto + Paesaggistico	21.000,00	60%	12.600,00	2.000,00	14.600,00
B2Aps	Reimpianto con Diritto /Autorizzazione ad Alberello + Paesaggistico	15.000,00	60%	9.000,00		9.000,00
B2ips	Reimpianto con Diritto/Autorizzazione + Impianto Irrigazione + Paesaggistico	21.000,00	60%	12.600,00		12.600,00
B2ps	Reimpianto con Diritto /Autorizzazione + Paesaggistico	18.000,00	60%	10.800,00		10.800,00
B3ips	Reimpianto Anticipato + Impianto Irrigazione + Paesaggistico	21.000,00	60%	12.600,00		12.600,00
B3ps	Reimpianto Anticipato + Paesaggistico	18.000,00	60%	10.800,00		10.800,00

C	MIGLIORAMENTO					
C1	Adeguamento alla Meccanizzazione con Sostituzione della Struttura di Sostegno	6.000,00	50%	3.000,00		3.000,00
C1ps	Adeguamento alla Meccanizzazione con Sostituzione della Struttura di Sostegno + Paesaggistico	6.000,00	60%	3.600,00		3.600,00
C2	Sostituzione dei pali di testata della spalliera	1.800,00	50%	900,00		900,00
C2ps	Sostituzione dei pali di testata della spalliera + Paesaggistico	1.800,00	60%	1.080,00		1.080,00
C3	Infittimento o rimpiazzo con l'utilizzo di barbatelle innestate Barbatellone	600,00	50%	300,00		300,00
C3ps	Infittimento o rimpiazzo con l'utilizzo di barbatelle innestate Barbatellone	600,00	60%	360,00		360,00
C4F	Modifica della forma di allevamento (da cordone speronato a guyot)	3.000,00	50%	1.500,00	1.200,00	2.700,00
C6	Sostituzione della spalliera di sostegno del vigneto tesa ad ottenere un vigneto allevato ad alberello	10.800,00	50%	5.400,00	1.200,00	6.600,00
C7	Allestimento Impianto di Irrigazione (semplice)	3.000,00	50%	1.500,00		1.500,00
C7ps	Allestimento Impianto di Irrigazione (semplice) + Paesaggistico	3.000,00	60%	1.800,00		1.800,00
C7M	Allestimento Impianto di Irrigazione (complesso)	6.000,00	50%	3.000,00		3.000,00
C7Mps	Allestimento Impianto di Irrigazione (Complesso) + Paesaggistico	6.000,00	60%	3.600,00		3.600,00
C8	Allestimento Impianto di Irrigazione sostituzione della Struttura di Sostegno	9.000,00	50%	4.500,00		4.500,00
C8ps	Allestimento Impianto di Irrigazione + Sostituzione della Struttura di Sostegno + Paesaggistico	9.000,00	60%	5.400,00		5.400,00
C8M	Allestimento Impianto di Irrigazione (complesso)+ Modifica della Struttura di Sostegno	12.000,00	50%	6.000,00		6.000,00
C8Mps	Allestimento Impianto di Irrigazione (complesso)+ Modifica della Struttura di Sostegno + Paesaggistico	12.000,00	60%	7.200,00		7.200,00

L'aiuto massimo concedibile per ettaro è determinato forfettariamente per ogni singola azione/attività sulla base delle tabelle suesposte. L'importo forfettario determinato è comprensivo delle spese sostenute dal produttore per le competenze dovute al tecnico progettista e direttore dei lavori. Tali competenze potranno essere ammissibili all'aiuto per un importo non superiore al 6% dell'importo di progetto.

Il contributo spettante non potrà comunque superare i massimali sopra citati, relativamente alla/e azione/i che dovranno essere realizzate, e sarà concesso attraverso il pagamento di un anticipo **del 80%**, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, secondo le modalità descritte successivamente. Il modello di garanzia fideiussoria sarà stampato dall'applicazione informatica che la stessa AGEA metterà a disposizione. La restante quota del contributo, fino a un massimo del **80%** del contributo spettante, sarà erogata dopo l'effettuazione del collaudo, volto ad accertare l'entità delle spese sostenute.

6. SOGGETTI BENEFICIARI

Le persone fisiche e giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino. Beneficiano, altresì, del premio, coloro che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del regolamento.

Il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di premio, deve allegare alla domanda il consenso alla misura sottoscritto dal proprietario.

I richiedenti dell'aiuto non devono risultare esclusi dalla misura RRV ai sensi dell'art. 10 comma 5 del D.M. e dell'art. 69 comma 3 della Legge 238/2016.

E' escluso dalla misura anche l'utilizzo di autorizzazioni rilasciate sulla base della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref (2016)7158486 del 23/12/2016 punto 9.

I dati degli impianti da ristrutturare e le eventuali autorizzazioni da utilizzare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel Fascicolo aziendale e nello Schedario viticolo dell'interessato.

Le eventuali autorizzazioni all'impianto da utilizzare devono essere definite prima della proposta di liquidazione.

Qualora il conduttore non è proprietario del fondo oggetto di intervento, ma lo conduce tramite un contratto di affitto/comodato, la domanda di sostegno deve essere corredata dall'assenso del proprietario /comproprietario/nudo proprietario del fondo.

Il soggetto richiedente, alla data di presentazione della domanda di sostegno, deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di un'autorizzazione al reimpianto in corso di validità, ovvero deve aver attivato la procedura per la conversione di un ex diritto di reimpianto in autorizzazione, da concludersi entro il 31 dicembre del 2020.
- b) impegnarsi ad estirpare e reimpiantare un vigneto di pari superficie in suo possesso.

Inoltre, alla data di presentazione della domanda di sostegno, il richiedente deve:

- essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo (impianti, reimpianti, autorizzazioni);
- dimostrare, nel caso in cui il conduttore non è proprietario del fondo su cui intende realizzare gli interventi, il possesso del fondo mediante un diritto reale di godimento (contratto di affitto o comodato stipulato ai sensi della normativa vigente e regolarmente registrato, di durata superiore alla durata degli impegni previsti a carico del beneficiario, nonché l'assenso del proprietario/comproprietario/nudo proprietario a realizzare gli interventi e alla presentazione della domanda di sostegno e a riscuotere il relativo contributo. Nel caso in cui la durata del contratto non è superiore alla durata degli impegni assunti dal beneficiario, lo stesso e il proprietario dovranno impegnarsi a rinnovare il contratto alla sua naturale scadenza per la durata dell'impegno pena la restituzione delle somme, comprensive di sanzioni ed interessi da parte del beneficiario.

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenzionate.

In ogni caso, preliminarmente alla presentazione della domanda, il richiedente deve aver costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale, aggiornato la propria posizione nell'ambito dello schedario viticolo regionale ai sensi della normativa vigente e aver risolto le eventuali anomalie di allineamento.

6.1 Condizioni di NON Ammissibilità

- Non potranno essere ammessi progetti non firmati da tecnici agrari abilitati.
- Non potranno essere ammessi progetti la cui domanda d'aiuto non sia *debitamente sottoscritta, nei termini di legge, dal produttore o dal legale rappresentante prima della fase di rilascio*;
- *Non potranno essere finanziati progetti che prevedono il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite o sesto d'impianto. Parimenti, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia di aiuto, la normale gestione dei vigneti*;
- Non possono essere ammessi progetti che non rispettino gli indirizzi tecnici previsti dal precedente paragrafo;
- Non saranno considerati ammissibili i progetti redatti su modulistica non equivalente a quella prevista dalle Istruzioni Operative n. 65 emanate da AGEA O.P.

7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (come da istruzioni operative)

I produttori interessati all'aiuto per la ristrutturazione e riconversione vigneti devono in primo luogo costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale e lo schedario viticolo presso l'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza del richiedente, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica.

Il DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali individua nel "Piano Culturale Aziendale o Piano di coltivazione" un elemento essenziale di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli agricoltori dalla normativa comunitaria.

L'articolo 9, paragrafo 3 del DM prot. n.162 del 12/01/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale. Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.

La domanda, pertanto, deriva dai contenuti informativi del fascicolo aziendale, e del piano di coltivazione e dagli esiti dei controlli SIGC che sono stati esercitati sui dati stessi.

Al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal SIGC, è necessario che i produttori dichiarino nel fascicolo aziendale tutte le superfici che conducono, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una domanda o meno.

Sulla base della normativa nazionale è richiesto che le superfici a vigneto siano opportunamente dettagliate e verificate nell'ambito dello Schedario Viticolo Nazionale.

7.1 Tipologie di domande e termini di presentazione

Le tipologie di domande previste sono:

- domanda di sostegno
- domanda di sostegno con richiesta pagamento d'anticipo
- domanda di pagamento a saldo
- domanda di variante

In relazione a quanto previsto dalle DRA, il richiedente dichiara all'atto della presentazione della domanda di sostegno, la modalità prescelta per l'erogazione dell'aiuto: pagamento a collaudo dei lavori, ovvero pagamento anticipato previa presentazione di una cauzione/fidejussione.

Nel caso di scelta di pagamento a collaudo delle opere, l'accesso alla misura prevede la seguente tempistica:

1. la presentazione di una **domanda di sostegno** entro il 30 agosto 2020;
2. la presentazione di **domanda di pagamento a saldo**, per il collaudo delle opere ed il relativo pagamento, **entro il 20 giugno 2021**.

Nel caso di scelta di pagamento anticipato l'accesso alla misura prevede la seguente tempistica:

1. la presentazione di una **domanda di sostegno/richiesta pagamento d'anticipo (in**

seguito per brevità chiamata domanda di sostegno per la liquidazione fino all'80% del contributo finanziato per l'intera operazione, **entro il 30 agosto 2020**;

2. la presentazione di una **domanda di pagamento a saldo** per il collaudo delle opere e l'eventuale liquidazione del saldo spettante, entro il **20 giugno del 2021-2022-2023** (anno da indicare nella domanda di sostegno con richiesta di pagamento d'anticipo).

Dette tempistiche devono essere compatibili con la validità delle autorizzazioni per reimpianto connesse alla domanda di sostegno.

Nei limiti di quanto previsto dal DM n. 3843 del 03 Aprile 2019 all'art. 2 *“A decorrere dall'esercizio finanziario 2021, il pagamento degli aiuti per il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS) è commisurato alla relativa dotazione finanziaria assegnata dall'Unione Europea all'Italia per il finanziamento delle misure previste dal PNS medesimo. Pertanto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti delle singole misure superino la predetta dotazione, gli aiuti medesimi vengono proporzionalmente ridotti”*

Per le domande di sostegno e le domande di pagamento a saldo è indispensabile indicare la finalità, specificando se si tratta di:

- 'Domanda iniziale';
- 'Domanda di modifica', solo per le domande di sostegno, nel caso in cui la domanda venga presentata come modifica di una domanda di sostegno precedentemente presentata; in tal caso, occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.

La domanda di modifica alla domanda di sostegno, deve essere rilasciata entro i termini di presentazione previsti per la tipologia di domanda interessata.

Le domande iniziali e di modifica pervenute oltre il termine indicato non sono ricevibili.

In caso di pagamento anticipato (pari al **80%** del contributo finanziato per l'intera operazione), il richiedente provvede, successivamente alla comunicazione di ammissibilità a finanziamento, alla costituzione di una garanzia in favore dell'OP AGEA pari al **110%** dell'anticipo liquidabile.

E' inoltre, prevista la possibilità di presentare **una domanda di variante** (come da successivo paragrafo 15) in caso di richiesta:

1. di variazione delle opere da eseguire (modifica delle attività riferite al nuovo impianto);
2. di variazione del cronoprogramma delle attività da portare a termine, riferite alle sole domande di sostegno con pagamento anticipato;
3. di variazione della modalità di erogazione del contributo (a saldo o con anticipo);
4. di variazione del beneficiario in caso di subentro.

L'OP AGEA ha messo a disposizione dei soggetti interessati una procedura sul portale SIAN per la stampa e la gestione delle garanzie fidejussorie.

L'OP AGEA non accetta tipologie di garanzie non generate dal sistema SIAN.

L'articolo 3, comma 4 del Decreto Ministeriale di attuazione della misura precisa che, il viticoltore non proprietario delle superfici interessate dalla domanda di ristrutturazione e riconversione vigneti, debba allegare alla domanda stessa il consenso sottoscritto dal proprietario o dal/i comproprietario/i. Nell'allegato 5 alle presenti istruzioni è riportato il modello di consenso che deve essere compilato in tutte le sue parti, corredato della copia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità e allegato alla domanda telematica. Qualora risultino più comproprietari, detto documento deve essere sottoscritto e corredato della copia del documento di riconoscimento di ciascuno di essi.

Alle domande presentate secondo le procedure descritte nel precedente Paragrafo "PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE", dovranno essere allegati i documenti di seguito indicati, ove pertinenti, in duplice copia di cui una originale o copia autentica, secondo quanto previsto al Paragrafo CANTIERABILITA' DI UN PROGETTO; nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, la documentazione potrà essere sostituita da Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà redatta nei modi di legge e contenente tutti gli elementi della documentazione stessa.

7.2 Documenti da allegare:

- 1) Scheda di autovalutazione del progetto (Allegato 1 al bando);
- 2) Eventuale documentazione relativa all'autorizzazione al reimpianto:
 - a) Estremi dell'autorizzazione al reimpianto da utilizzare;
 - b) Intenzione all'estirpo (mod.CIE) del vigneto oggetto di intervento o istanza di reimpianto anticipato;
 - c) Copia o istanza della richiesta di conversione (Mod. RCD) di un diritto di reimpianto in autorizzazione.
- 3) Solo nel caso di richiesta del punteggio di cui al punto 7 (IAP o CD) della tabella al Paragrafo 13 dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa al possesso della qualifica di IAP o CD e all'iscrizione presso i registri dell'INPS con la qualifica di IAP o CD. Per le società, vale quanto definito dalla circolare prot. n. 047470 del 24.05.2006 a chiarimento del D.L. 29.03.2004 n. 99 e del D.L del 27.05.2005 n. 1014.
- 4) Relazione tecnica:

nella relazione dovranno essere specificati dettagliatamente gli interventi da realizzare per singolo appezzamento specificando se trattasi di reimpianto, reinnesto o ristrutturazione, indicando forme di allevamento, sesti di impianto, varietà da introdurre, le rese ante intervento e le presumibili rese post intervento. Nel caso di realizzazione di impianto di irrigazione di soccorso, dovrà essere allegato il relativo dettagliato progetto (punto di attingimento, motopompa, tubazioni interrato, ali gocciolanti, gocciolatoi, etc.).

Dovrà altresì essere determinata l'esatta superficie del vigneto o dei vigneti interessati all'intervento.

Occorre inoltre, che siano fornite le informazioni relative alla varietà e alla forma di allevamento del vigneto da cui si è originato l'autorizzazione al reimpianto, specificando, in caso di più varietà e/o sistemi di allevamento, le relative distinte superfici. Gli elementi sopra citati, in particolare quelli relativi al sesto di impianto, alla forma di allevamento ed alla varietà ante e post intervento, dovranno essere riportati in un apposito prospetto riepilogativo, nel quale verranno distinti per singolo appezzamento e per la/le particella/e che lo compongono.

Le azioni e gli interventi contenute nel presente progetto saranno oggetto di verifica finale (collaudo delle opere previste), salvo casi di eventuali varianti in corso d'opera regolarmente approvate così come previsto dal bando.

Il tecnico progettista risponderà in tal modo, professionalmente e penalmente, per eventuali falsi ideologici e materiali contenuti nelle rispettive relazioni che accompagnano le fasi progettuali.
- 5) PERIZIA ASSEVERATA a firma del tecnico dal seguente tenore: "nella certezza di aver applicato al meglio le mie capacità professionali nella redazione della presente perizia, confermo, sotto la mia personale responsabilità, l'autenticità e la certezza dei DATI ANTE e POST intervento contenuti nelle rispettive relazioni tecniche a corredo del presente progetto in nome e per conto della Ditta _____").
- 6) Elaborati tecnici: planimetria del/i fondo/i oggetto di intervento/i ante e post-investimento, recante l'esatto posizionamento delle opere da realizzare nell'ambito della/e particella/e catastale/i, con eventuale indicazione dell'impianto di irrigazione di soccorso
- 7) Dichiarazione di assenso (Allegato 5 delle Istruzioni Operative n. 65, ORPUM prot. n. 45698 del 10/07/2020 e/o successive modifiche ed integrazioni, pubblicata sul sito www.agea.gov.it – Sezione normativa) rilasciata da eventuali proprietari o comproprietario dei terreni oggetto della richiesta. Nel caso di domanda d'aiuto prodotta da società o da altri soggetti in forma associata, la stessa dovrà essere inoltrata dal rappresentante legale, unitamente all'atto costitutivo ed allo statuto.
- 8) Solo nel caso di richiesta del punteggio di cui al punto 4 della tabella al Paragrafo 13), dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il legale rappresentante della struttura di confezionamento attesta la quantità di vino conferita e il relativo confezionamento come DO e/o IGT (Allegato 10 al bando);
- 9) Solo nel caso di richiesta del punteggio di cui al punto 5 della tabella al Paragrafo 13), dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale la ditta attesta di essere socio conferente di Cantina sociale. (Allegato 11 al bando);
- 10) Dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio (Allegato 1.a, nel caso di società, o Allegato 1.b, nel caso di ditte individuali, delle Istruzioni Operative n. 65, ORPUM prot. n. 45698 del 10/07/2020 e/o successive modifiche ed integrazioni, pubblicata sul sito www.agea.gov.it – Sezione normativa) **o di esonero** in applicazione della vigente normativa richiamata dalla Legge 77/97 ed all'art. 4, comma 1, lettera b del D.L. 03/10/2006, n. 262, nel caso la domanda ne prevede la partecipazione.
- 11) Dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia di cui all'art. 89 del D.lgs 159/2011 es.m.i. (Allegato 3 delle Istruzioni Operative n. 65, ORPUM prot. n. 45698 del 10/07/2020 e/o successive modifiche ed integrazioni, pubblicata sul sito www.agea.gov.it – Sezione normativa);

- 12) Dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi (Allegato 2 delle Istruzioni Operative n. 65, ORPUM prot. n. 45698 del 10/07/2020 e/o successive modifiche ed integrazioni, pubblicata sul sito www.agea.gov.it– Sezione normativa);
- 13) Dichiarazione sostitutiva relativa all'obbligo del possesso di casella di posta elettronica certificata - PEC (Allegato 6 delle Istruzioni Operative n. n. 65, ORPUM prot. n. 45698 del 10/07/2020 e/o successive modifiche ed integrazioni, pubblicata sul sito www.agea.gov.it – Sezione normativa. La violazione dei suddetti impegni ed obblighi da parte del beneficiario, costituirà una inadempienza la cui responsabilità è posta a carico dello stesso beneficiario e, di conseguenza, la mancata notifica di atti, documenti e/o comunicazioni, per cause imputabili al beneficiario, non potrà essere addotta dallo stesso quale attenuante e/o giustificazione per la mancata conoscenza dell'atto/documento/comunicazione oggetto della notifica;
- 14) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, del Certificato di destinazione urbanistica delle particelle oggetto di intervento.
- 15) Concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri necessari previsti dalla normativa vigente, relativi alla realizzazione dell'eventuale progetto di impianto irriguo di soccorso. Per questo tipo di documentazione, qualora non in possesso alla data di presentazione della domanda al CAA o tecnico abilitato, è sufficiente allegare la/e copia/a della/e richiesta/e ai competenti uffici preposti al rilascio. E' obbligo presentare la documentazione rilasciata prima della finanziabilità del progetto, pena la decadenza del finanziamento relativo all'impianto irriguo.
In ogni caso dovrà altresì essere prodotto:
- 16) Elenco numerato di tutti gli elaborati e documenti allegati all'istanza, così come individuati dal presente bando, firmato dal richiedente e dal tecnico progettista.

La domanda priva di sottoscrizione del produttore o del legale rappresentante, è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione.

8. MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE PORTALE SIAN

La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Completata la fase di compilazione da parte dell'utente abilitato, è possibile effettuare la stampa definitiva della domanda e, previa sottoscrizione da parte del richiedente - rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP AGEA e relativa data di presentazione.

Al riguardo si evidenzia che, solo con la fase del rilascio, la domanda si intende effettivamente presentata all'OP AGEA.

(N.B. - la sola stampa della domanda non è prova di presentazione della domanda all'OP AGEA).

8.1 Modalità di compilazione e trasmissione delle domande

Il beneficiario deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- b) con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione; l'attivazione di questa delega comporta che le domande delle aziende deleganti non potranno essere inserite da altri operatori. Il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi;
- c) presso la Regione territorialmente competente. La compilazione presso la Regione è possibile anche per i soggetti che hanno conferito mandato ad un CAA; in ogni caso la gestione del fascicolo aziendale resta di competenza dell'ufficio CAA che ha ricevuto lo specifico mandato.
- d) mediante registrazione nel sistema informativo (utente qualificato).

I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti a) e b) sono registrati sul portale SIAN.

L'attivazione delle credenziali è effettuata secondo quanto previsto dalla procedura "Gestione utenze" del SIAN, già utilizzata dal Responsabile delle utenze individuato dalla Regione/P.A.

Le domande, redatte secondo i modelli contenuti negli allegati A (domanda di sostegno), B (domanda di variante), C (domanda di pagamento a saldo) alle presenti Istruzioni, devono essere sottoscritte dal richiedente complete di tutti gli allegati previsti dalle relative DRA.

Nella domanda il richiedente deve fare riferimento alla specifica DRA riportandone numero identificativo e data dell'atto di emanazione.

Nel caso di compilazione di una domanda di sostegno, in ottemperanza a quanto previsto dall'Art.13 del Reg. 2016/1149 va indicato:

- una descrizione dettagliata delle singole attività proposte ed il termine ultimo per la realizzazione delle stesse ossia:
 - 20 giugno 2021 per le domande a collaudo;
 - 20 giugno 2021, 20 giugno 2022, 20 giugno 2023 per quelle con pagamento anticipato
- i conseguenti esercizi finanziari e la superficie interessata da ciascuna attività.

Completata la fase di compilazione da parte dell'utente è possibile effettuare la stampa definitiva della domanda e – previa sottoscrizione da parte del richiedente - rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP AGEA e relativa data di presentazione.

Il CAA e la Regione, ciascuno per le domande presentate per il proprio tramite, hanno l'obbligo di archiviare e rendere disponibili per i controlli l'originale della domanda presentata dal richiedente.

8.2 Domande in proprio (utenti qualificati) – comunicazione tramite accesso al portale

I produttori che non si avvalgono dell'assistenza del CAA possono anche presentare domanda direttamente attraverso il portale SIAN.

L'accesso al portale SIAN può avvenire mediante una delle seguenti opzioni:

1. CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
2. Utenza e password assegnata da SIAN

I produttori che intendono avvalersi della CNS (Carta Nazionale dei Servizi), devono munirsi preventivamente di un certificato di autenticazione per l'accesso al sistema e di un certificato di firma digitale per la convalida delle dichiarazioni che verranno presentate telematicamente. Il rilascio dei certificati avviene ad opera dei soggetti presenti nell'elenco pubblico dei certificatori, di cui al seguente indirizzo internet:

<http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati>

L'utente dovrà aver preventivamente installato correttamente il lettore di smart card e inserito il token USB, installato e configurato correttamente il software di firma secondo le indicazioni fornite dal Certificatore da cui ha acquistato il kit.

Gli utenti che vorranno accedere al portale SIAN mediante una delle due possibilità sopra indicate dovranno seguire le procedure descritte nell'Allegato 4.

8.3 Rilascio con firma elettronica, mediante il codice OTP

Oltre alla modalità standard di presentazione della domanda, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, a partire dalla campagna 2015/2016, viene introdotta la firma elettronica. Il beneficiario che ha registrato la propria anagrafica sul portale Agea (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con *firma elettronica* mediante codice OTP.

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

9. OBBLIGO DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.Lgs.82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- -per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- -per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- -per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico, trasmesso mediante posta elettronica certificata, sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

La casella di posta elettronica certificata dell'ufficio Agea a cui indirizzare eventuali istanze e richieste è la seguente: protocollo@pec.agea.gov.it.

Pertanto, nelle domande è obbligatoria l'indicazione da parte del richiedente della propria casella di posta elettronica certificata e la sottoscrizione del modello di autocertificazione secondo quanto riportato nell'allegato 6.

10. TRASMISSIONE DELLE DOMANDE ALL'ENTE ISTRUTTORE

Le domande di cui al punto 7.1, corredate da tutti i documenti previsti dalla DRA, vanno consegnate all'Ispettorato di competenza entro il termine massimo di **10 giorni** dalla scadenza prevista, ovvero entro il 09 settembre 2020, a cura del CAA\Libero professionista\Beneficiario della domanda.

La trasmissione delle domande e dei documenti ad esse allegati è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o Libero professionista abilitato dalla Regione/P.A.);
- il numero identificativo della domanda;
- il CUAA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

In caso di trasmissione da parte del libero professionista delegato dalla Regione e dell'utente qualificato, i documenti da trasmettere devono essere in originale.

In caso di trasmissione tramite PEC, entro il 09 settembre 2020, agli Ispettorati Agricoltura di competenza la copia dell'originale della domanda completa di tutta la documentazione prevista dal bando, avvalendosi della procedura di dematerializzazione, dovrà essere prodotta con documenti digitali in grado di sostituire, a tutti gli effetti di legge, l'originale documento cartaceo (firma digitale) con conseguente conservazione digitale e dovrà essere accompagnata da un elenco dettagliato nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- o la data di trasmissione;
- o il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o del tecnico abilitato dalla Regione/PA), qualora il richiedente non vi provveda direttamente;
- o il numero identificativo della domanda di aiuto;
- o il CUAA del richiedente;
- o la denominazione del richiedente;
- o il numero della documentazione allegata.

Riguardo la documentazione richiesta dal bando, da allegare alla domanda di aiuto, la ditta dovrà produrre un file .pdf (non modificabile e firmato digitalmente) per ogni documento digitale allegato alla domanda di aiuto, nominando il file con il formato "numero domanda –tipologia di documento".

11. ISTRUTTORIA:

11.1 Controlli di ricevibilità

L'Ente Istruttore accerta la presentazione delle domande entro i termini previsti al paragrafo 7.1, la regolare sottoscrizione delle stesse e la presenza della documentazione allegata secondo quanto previsto nelle DRA ai fini dei controlli di ricevibilità.

La verifica viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

Ciascuna scheda, stampata e firmata dal Funzionario Istruttore, deve essere conservata agli atti a cura dell'Ente Istruttore.

L'Ente istruttore provvede al completamento della ricevibilità delle domande entro 15 giorni dal termine massimo di trasmissione della documentazione

12. CONTROLLI I AMMISSIBILITA'

La Regione/PA effettua le verifiche di ammissibilità sulle domande di sostegno ritenute ricevibili e sui documenti ad esse allegati, in riferimento a quanto previsto dai successivi punti 12.1 e 12.2 delle presenti istruzioni operative e dalle DRA.

La Regione/PA provvede al completamento della ammissibilità delle domande di sostegno e dà comunicazione al richiedente dell'esito entro il 15 febbraio 2021.

12.1 Controllo tecnico-amministrativo

Il funzionario istruttore, in questa fase, ha la possibilità di richiedere all'azienda che ha presentato domanda di sostegno, i necessari chiarimenti e l'eventuale documentazione integrativa (non essenziale rispetto a quanto previsto dalla DRA), utile alla corretta definizione dell'istruttoria di ammissibilità della domanda.

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

L'Ente istruttore seleziona con criteri di casualità e/o di rischio un campione pari ad almeno al 5% delle domande di sostegno per il quale è tenuto ad operare una revisione dei controlli di ammissibilità già effettuati, affidandone l'esecuzione ad un funzionario revisore diverso da quello che ha operato il primo controllo. A tal fine il funzionario revisore utilizza lo stesso modello di scheda di controllo utilizzato dal funzionario istruttore, ripercorrendo le fasi del controllo già effettuato.

12.2 Controllo in loco (ex-ante)

L'OP AGEA estrae un campione, pari a minimo il 5% delle domande di sostegno per Regione/P.A., per il quale l'OP AGEA opera la verifica in loco degli impianti vitati oggetto dell'intervento.

Ai sensi dell'art. 42 del Reg. UE 1150/2016, il controllo ex-ante include la verifica dell'esistenza del vigneto e della superficie vitata determinata in applicazione dell'art. 44 dello stesso regolamento.

Tale controllo è finalizzato anche alla verifica del rispetto di quanto stabilito all'art.46 paragrafo 3, secondo comma del Reg. 1308/2013 riguardo alle operazioni non ammissibili, in particolare al rinnovo normale dei vigneti (per «rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale» si intende il reimpianto della stessa parcella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite).

A tal fine, per poter consentire l'esecuzione di tali controlli, le operazioni di estirpazione, sovrainnesto o miglioramento degli impianti vitati oggetto di Ristrutturazione/Riconversione possono essere effettuate solo a partire dal 31 ottobre 2020, salvo posticipazioni di tale data indicate nelle DRA o convocazione in contraddittorio della ditta per approfondimenti del controllo o rappresentazione degli esiti negativi dello stesso; la convocazione sarà comunque notificata alla ditta prima del 31 ottobre 2020.

Si raccomanda alle aziende di presentarsi alla convocazione, notificata con lettera inviata tramite PEC o raccomandata A/R agli indirizzi presenti sul proprio fascicolo aziendale, nei tempi indicati; in caso di giustificati motivi la ditta ha facoltà di richiedere uno spostamento dell'incontro, contattando la sede di convocazione ai riferimenti riportati nella lettera di convocazione. Si ricorda che, la mancata presentazione agli incontri in contraddittorio, priva le aziende della possibilità di controdedurre agli esiti negativi del controllo, anche con la richiesta di un sopralluogo congiunto in campo volto a chiarire eventuali dubbi, e comporta la chiusura d'ufficio del controllo, con la redazione di un verbale in cui l'azienda risulterà come "non presentatasi all'incontro".

Eventuali contestazioni presentate in momenti successivi a tale fase, non potranno essere prese in considerazione.

Il riscontro delle caratteristiche agronomiche degli impianti da sottoporre a Ristrutturazione/Riconversione (varietà, forma di allevamento, sesto d'impianto e stato di coltivazione dei vigneti), rispetto a quanto dichiarato in domanda di sostegno sono vincolanti per la finanziabilità della domanda stessa. Non saranno considerati ammissibili:

vigneti che risulteranno impiantati con altre varietà rispetto a quella dichiarata;

vigneti che risulteranno impiantati con la varietà dichiarata, ma con forma di allevamento diversa da quella dichiarata;

vigneti che risulteranno impiantati con la varietà dichiarata, ma con sesto d'impianto diverso da quello dichiarato;

vigneti che risulteranno non più produttivi o non mantenuti ai sensi dell'art 2 paragrafo 2 del DM n. 1420 del 26 febbraio 2015.

Le superfici oggetto di Ristrutturazione/Riconversione vengono misurate ai sensi dell'art. 44 del regolamento di esecuzione 1150/2016.

La verifica in loco è documentata da apposito verbale di controllo, rendendone disponibili gli esiti registrati sul SIAN all'Ente istruttore.

12.3 Controllo post (fine lavori)

La Regione Sicilia disporrà controlli ed ispezioni su tutti i progetti che hanno beneficiato degli aiuti, al fine di verificare l'esatta esecuzione delle opere ed il rispetto dei tempi di realizzazione.

I controlli potranno essere attivati anche dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione e comunque entro i tempi stabiliti dall'obbligo di mantenimento della destinazione delle opere finanziate, e cioè **15anni** per le strutture fisse(vigneto), e **anni 10** per l'impianto irriguo, la controspalliera, il sovrainnesto e il reinnesto, a partire dalla data di presentazione della richiesta di collaudo. In ogni caso l'Amministrazione, successivamente alla realizzazione degli impianti, disporrà controlli su un campione di almeno il 10% al fine di accertare se il beneficiario abbia iscritto il vigneto al rispettivo albo DOC o all'elenco delle vigne a IGT, nonché tesi a verificare che non ci sia stato un aumento delle rese e, nel caso di progetti che abbiano beneficiato dello specifico punteggio aggiuntivo, che le produzioni siano state effettivamente conferite alla cantina di riferimento o che le stesse siano state rivendicate a DOC.

Per ciascuna domanda, gli Ispettorati Agricoltura competenti provvederanno a predisporre sin dalla fase di ricevibilità, e successivamente per tutte le fasi istruttorie, delle apposite check list che il portale SIAN mette a disposizione nella sezione "Gestione domande di ristrutturazione vigneti"

13. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il richiedente deve obbligatoriamente dichiarare nella domanda di sostegno i punteggi cui ha diritto in base ai criteri indicati nella sottostante tabella "Criteri di selezione"

1. ZONE AD ALTA VALENZA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA (Punteggio max pari a 10 punti; i punteggi delle due classi non sono cumulabili)	Punti
Progetti presentati nei territori delle aree DOC, così come delimitate dai relativi disciplinari di produzione, caratterizzati: a) da altitudine superiore a m 500 s.l.m., esclusi gli altipiani; b) sistemazione degli impianti viticoli su terrazze o gradoni.	10
Progetti presentati nelle isole minori.	10
<i>In caso fossero presenti progetti con superfici ricadenti anche fuori da zone ad alta valenza ambientale, il punteggio sarà attribuito secondo le relative percentuali, calcolate con due cifre decimali, con approssimazione della seconda in eccesso o in difetto</i>	
2. TIPOLOGIA DI PROGETTO	Punti
a) Miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti (azione C)	5
b) progetto che preveda l'utilizzo di autorizzazione al reimpianto con scadenza a partire dal 2022	5
c) progetto che preveda l'utilizzo di autorizzazione al reimpianto con scadenza nel 2021, o diritto d'impianto ancora da convertire, in portafoglio	10
d) per reimpianto vigneti effettuato in terreni a seminativo o riposo da almeno 3 anni (non è ammessa in corso d'opera, la variante del sito individuato in fase progettuale)	8
<i>In caso fossero presenti diverse tipologie di progetto, il punteggio sarà attribuito secondo le relative percentuali calcolate con due cifre decimali con approssimazione della seconda in eccesso o in difetto</i>	
3. PRODUZIONI BIOLOGICHE E CERTIFICAZIONI AMBIENTALI E/O DI SOSTENIBILITA' DI PROCESSI E IMPRESA	Punti
Progetti presentati da aziende assoggettate al regime di agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) 834/2007 e Reg. (CE) 889/2008 e ss.mm. e ii.	2
Progetti presentati da aziende con Certificazione SOSTain e/o V.I.V.A.	1
Progetti presentati da aziende con Certificazione EMAS	1
Progetti presentati da aziende con Certificazione ISO 14064 relativa alla valutazione dell'impronta di Carbonio (<i>Carbon footprint</i>)	1
4. CONFEZIONAMENTO(1)	
a) Conduttore che nell'ultimo triennio ha chiuso il ciclo produttivo con il confezionamento del proprio prodotto a DOC e/o ad IGT, direttamente o mediante conto terzi o società controllanti o collegate, per una percentuale superiore al 50% della produzione di vino prodotto, così come desumibile dalla dichiarazione allegata alla domanda. b) Per i soggetti che appartengono ad un gruppo societario che redige bilancio consolidato la chiusura della filiera va dimostrata anche sommando le produzioni delle società con sede operativa in Sicilia che vendono sotto un unico marchio siciliano prodotti IG e DO Siciliane	4
5. SOCIO CONFERITORE DI CANTINA SOCIALE	
Progetto presentato da conduttore di nuovo insediamento (socio di nuova iscrizione) e/o socio di cantina sociale che nell'ultima campagna vitivinicola ha conferito in toto, in una o più organismi associativi la propria produzione e rivendicata obbligatoriamente come DOC e/o IGT in misura non inferiore al 50%..	3
6. ETÀ DELL'IMPRENDITORE	
Progetto presentato da imprenditore con età inferiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda	3
7. QUALIFICA/TIPOLOGIA DEL RICHIEDENTE	
Progetto presentato da soggetti che utilizzano, ai sensi della legge n. 109/96 o precedenti normative, terreni agricoli confiscati alla mafia	8
Progetto presentato da IAP o CD	5

(1) Per le cantine di nuova costituzione, saranno valutate le annate disponibili, fermo restando l'obbligo per i responsabili di tali strutture di dichiarare la data di inizio attività

Ai fini dell'approvazione, potranno essere valutati solo i progetti che raggiungono un punteggio minimo complessivo **pari a punti 3**.

Per le domande che conseguiranno lo stesso punteggio è data la priorità ai richiedenti con età anagrafica minore.

In particolare si fa riferimento all'età anagrafica posseduta:

- dal titolare nel caso di persone fisiche;
- dal rappresentante legale nel caso di società di persone, di capitale, di cooperativa.

13.1 Esiti Ammissibilità e Finanziabilità delle domande

L'Ente istruttore provvede al completamento della fase di finanziabilità ed alla definizione della graduatoria delle domande entro il **31 Marzo 2021**.

Gli esiti della graduatoria, di ammissibilità e di finanziabilità sono registrati sul portale SIAN mediante apposite check list a cura dell'Ente istruttore.

Nel caso in cui le domande ammesse eccedano la disponibilità finanziaria, l'Amministrazione, che applica i criteri di priorità di cui all'articolo 2 comma 4 del DM effettuano il calcolo del posizionamento nell'ambito della graduatoria sulla base del punteggio attribuito alla domanda.

L'Amministrazione con proprio provvedimento, approvano gli esiti di ammissibilità delle domande presentate e la graduatoria di finanziabilità delle domande ammesse.

L'Ente Istruttore comunica ai richiedenti, a mezzo PEC, entro 30gg, l'ammissibilità e la finanziabilità della domanda di sostegno (atto di concessione del finanziamento) ovvero l'esclusione della domanda di sostegno (atto di esclusione della domanda). La comunicazione di ammissibilità al finanziamento costituisce invito alla ditta a fornire la fidejussione e l'attestazione di inizio lavori.

Nella comunicazione dovrà essere riportata, oltre alle attività e alle relative superfici ammesse, la data entro la quale deve essere presentata la domanda di saldo, che deve tener conto del cronoprogramma delle attività inserito in domanda di sostegno e, se del caso, della scadenza all'utilizzo dell'autorizzazione al reimpianto.

Nel caso di eventuali assegnazioni di risorse finanziarie supplementari da parte del MIPAAF, tali termini possono essere posticipati, purché sia garantito il rispetto del termine ultimo per la presentazione degli elenchi di liquidazione stabilito al successivo punto 22

13.2 Formulazione e Pubblicazione Graduatorie

Le domande pervenute nei termini, previa verifica di ammissibilità, saranno sottoposte all'istruttoria tecnico amministrativa per il riscontro dei requisiti previsti quindi, sulla base dei criteri sopra riportati, saranno predisposte le graduatorie riferibili ai progetti proposti.

Gli Ispettorati Agricoltura competenti per territorio a conclusione dell'istruttoria e sulla base dei punteggi assegnati, inseriranno i progetti nelle graduatorie previste dal presente Bando.

Gli Ispettorati Agricoltura provvederanno altresì, a redigere l'elenco dei progetti esclusi per inammissibilità, specificando i motivi dell'esclusione ai fini di eventuali controdeduzioni da parte delle Ditte.

Le graduatorie provinciali dei progetti ammessi e gli elenchi degli esclusi dovranno essere tempestivamente trasmessi al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 2 Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche – U.O. S2.02 "Interventi per l'OCM Vitivinicola", che provvederà a predisporre ed elaborare la graduatoria provvisoria regionale e l'elenco regionale degli esclusi, nonché alla predisposizione del relativo decreto di approvazione del Dirigente del Servizio. La graduatoria provvisoria e l'elenco degli esclusi, con le motivazioni dell'esclusione, verranno affissi presso l'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e gli Ispettorati Agricoltura, e pubblicate mediante avviso sul sito web istituzionale dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea.

14. PRESENTAZIONE RICHIESTA DI RIESAME/RICORSO

Si premette che avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei termini consentiti, richiesta di riesame, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale all'Autorità Giudiziaria competente.

La richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione ove pertinente.

Entro i 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, successivi alla data di pubblicazione sul sito web istituzionale del Dipartimento Regionale Agricoltura della graduatoria provvisoria e dell'elenco degli esclusi, potranno essere presentati eventuali richieste di riesame esclusivamente ed inderogabilmente all'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 2 "Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche" – U.O. S2.02 "Interventi OCM Vitivinicola", Viale Regione Siciliana 2771, CAP 90134, Palermo. Ai fini del completamento delle istruttorie entro i termini previsti per la redazione delle graduatorie definitive, verranno considerati ed esaminati i ricorsi correttamente trasmessi all'indirizzo di cui sopra. **Per tale motivo non farà fede il timbro postale e non si terrà conto dei ricorsi trasmessi ad altri uffici dell'Assessorato.** L'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, esaminate le richieste di riesame, notificherà alle Ditte le proprie determinazioni provvedendo, se necessario, alla revisione della graduatoria dei progetti ammessi e dell'elenco dei progetti esclusi. Sarà quindi predisposta la graduatoria definitiva e l'elenco dei progetti esclusi approvati con decreto del Dirigente Servizio 2; gli stessi saranno pubblicati sul sito web istituzionale del Dipartimento Regionale Assessorato dell'Agricoltura.

Avverso il predetto provvedimento può essere esperito:

- ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione;

15. DOMANDA DI VARIANTE

Si intende per variante una variazione delle opere da eseguire (allegato 2 della domanda di sostegno) relative a:

1. Cambio delle attività da eseguire (ristrutturazione, riconversione, miglioramento delle tecniche di coltivazione) nel rispetto della strategia del progetto iniziale e della programmazione finanziaria **(nessuna modifica può essere effettuata alle informazioni presenti nell'allegato 1 della domanda di sostegno)**;
2. Cronoprogramma delle attività da portare a termine, solo per le domande di sostegno con richiesta pagamento anticipo, fino al massimo della terza annualità e compatibile con l'eventuale scadenza dell'autorizzazione al reimpianto utilizzata;
3. Tipologia di erogazione del contributo;
4. Variazione del beneficiario per subentro.

Le modalità di presentazione delle domande di variante sono le medesime descritte al punto 8.1.

Copia della domanda di variante dovrà essere inviata all'Ente istruttore come previsto al punto 10. L'ente istruttore dovrà procedere alla ricevibilità come al punto 11.1 e **trasmettere al beneficiario l'autorizzazione o diniego entro e non oltre 45 giorni dalla data di rilascio della domanda di variante.**

Le domanda di variante di cui ai punti 1 e 2 possono essere presentate solo a seguito della chiusura della fase di ammissibilità, devono essere presentate ed autorizzate prima della realizzazione dell'intervento e comunque devono essere rilasciate informaticamente almeno 90 gg prima della scadenza ultima di presentazione della domanda di saldo (20 marzo dell'anno di presentazione domanda di saldo).

La domanda di variante di cui al punto 3 deve essere rilasciata informaticamente prima della conferma di finanziabilità e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è stata presentata la domanda di sostegno. La domanda di variante di cui al punto 4 deve essere rilasciata informaticamente non oltre il 20 gennaio dell'anno di presentazione del saldo.

Le modifiche del cronoprogramma, potranno essere accolte esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse per l'esercizio finanziario coinvolto.

Non sono ammesse varianti diverse da quelle espressamente indicate in questo paragrafo. Impianti che all'atto del collaudo risultano difformi da quanto ammesso in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto.

15.1 Iter istruttorio domande di variante del beneficiario

La domanda di variante del beneficiario sarà assoggettata al seguente iter:

1. Invio della domanda all'Ufficio istruttore territorialmente competente(UI) entro i termini previsti al punto 10;

2. Pre autorizzazione da parte dell'UI e comunicazione ad entrambe le ditte;
3. In caso di tipologia di pagamento in anticipo e domanda di variante rilasciata successivamente alla costituzione della garanzia, rilascio dell'appendice di subentro alla polizza e consegna all'UI (con trasferimento degli impegni);
4. Trasferimento dei terreni sul fascicolo del subentrante;
5. Lavorazione della polizza/appendice di subentro;
6. Autorizzazione definitiva al subentro.

Tutta la procedura deve concludersi entro 90 giorni dalla comunicazione della pre- autorizzazione e le pre-autorizzazioni non possono essere emesse dopo il 10 febbraio dell'anno in cui la ditta deve presentare la domanda di saldo.

Si precisa che prerequisito essenziale per la presentazione della domanda di variante è che il subentrante sia in possesso di un fascicolo aziendale valido.

16. MODIFICHE MINORI

Per "Modifiche Minori" si intende la possibilità di apportare all'operazione inizialmente approvata delle modifiche di minore entità.

Tali modifiche possono essere attuate senza un'autorizzazione preventiva, a condizione che:

- 1) non pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione;
- 2) siano mantenuti gli obiettivi generali del progetto;
- 3) non modifichino i criteri di priorità indicati, tali da comportare la non finanziabilità dell'operazione.

Rientrano tra le **Modifiche Minori** tutte le modifiche non considerate **Varianti**, ad esempio:

- la variazione delle caratteristiche del vigneto autorizzato (varietà, sesto d'impianto, forma d'allevamento);
- la modifica della localizzazione geografica (cambio ubicazione es. foglio e particella).

Dette modifiche devono essere comunicate all'Ente Istruttore regionale territorialmente competente, prima della realizzazione dell'intervento e comunque prima della presentazione della domanda di saldo nella quale dovranno obbligatoriamente essere riportate.

Impianti che all'atto del collaudo saranno difformi da quanto riportato in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto

La comunicazione delle modifiche minori va obbligatoriamente effettuata attraverso la compilazione dell'allegato 9. Per la compilazione dell'allegato 9 l'OP AGEA mette a disposizione una procedura sul portale SIAN. Dopo l'attribuzione del numero di protocollo l'allegato 9 deve essere stampato, firmato ed inviato all'Ufficio Regionale territorialmente competente entro il termine di 5 giorni solari e comunque entro la data di presentazione della domanda di SALDO.

17. COMUNICAZIONI CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Ai sensi del Reg.UE640/14 art.4,e delle Istruzioni operative AGEA n.32 del 6 luglio 2017 qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, un beneficiario deve presentarne opportuna comunicazione, utilizzando l'apposita funzione disponibile a portale, al fine di poter continuare l'iter di subentro o di evitare successive sanzioni per eventuali mancate realizzazioni od altro.

Le fattispecie previste per la misura e la relativa documentazione obbligatoria probante sono riportate nell'Allegato 7 ed in sintesi sono le seguenti:

- Comunicazione decesso del titolare
- Comunicazione calamità naturali, incapacità professionale di lunga durata od esproprio di una parte aziendale.

La prima è necessaria per effettuare una richiesta di subentro del titolare della domanda.

La seconda per richiedere una proroga del termine lavori oltre la terza annualità o per evitare l'applicazione di sanzioni.

L'Ente istruttore può riconoscere esclusivamente i casi di forza maggiore riportati all'art. 2 paragrafo 2 del reg.

UE 1306/13 del 20 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, comunicando l'esito entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

17.1 Comunicazione decesso del titolare per subentro

In caso di decesso del titolare della domanda di sostegno, dopo aver effettuato tutti gli adempimenti a livello di fascicolo aziendale, l'erede deve inserire a sistema la comunicazione relativa al decesso e presentare all'Ente istruttore una richiesta di subentro.

Detta richiesta di subentro deve fare riferimento alla stessa comunicazione di CFM presentata.

L'Ente istruttore, tramite le funzioni disponibili a portale SIAN, verifica l'esistenza della comunicazione, la sussistenza dei requisiti previsti e comunica al nuovo soggetto beneficiario a mezzo lettera raccomandata/PEC con avviso di ricevimento l'accoglimento od il diniego che comporta la perdita del sostegno.

In caso di una domanda di sostegno con richiesta di pagamento anticipato, se il beneficiario deceduto ha già presentato apposita garanzia, l'erede deve presentare un'appendice di variazione la Circolare AGEA prot. n. 697/UM del 19/03/2009e s.m.i. — Procedura delle garanzie informatizzate.

L'erede munito del codice CUAA del precedente beneficiario e del numero identificativo della domanda di sostegno si reca presso l'Ente garante che ha emesso la garanzia originaria. Questo, inserendo il numero identificativo della domanda di sostegno ed il CUAA del beneficiario nell'apposita applicazione disponibile nell'area pubblica del portale SIAN, provvede a scaricare il modello di appendice di garanzia di variazione contraente precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, il numero della domanda di sostegno cui fa riferimento, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell'OP AGEA ed il termine di validità della garanzia medesima.

L'inserimento a sistema degli estremi identificativi della nota regionale di comunicazione di ammissibilità provvisoria al subentro dell'erede attiva la possibilità di stampare l'appendice di subentro.

L'Ente garante stampa l'appendice di garanzia e la sottoscrive unitamente al beneficiario subentrante con propria firma e timbro.

Il beneficiario subentrante consegna direttamente all'Ente istruttore l'originale dell'appendice di subentro entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione.

L'Ente istruttore cura la verifica della presenza sull'appendice della sottoscrizione in originale da parte dell'Ente garante e del beneficiario subentrante e l'immissione nel SIAN dei dati dell'Ente garante apposti sul frontespizio dell'appendice medesima.

L'Ente istruttore richiede alla Direzione Generale dell'Ente garante emittente conferma di validità dell'appendice di variazione e, una volta pervenuta, l'acquisisce a sistema.

Verificata la conformità e validità dell'appendice, e sulla base degli adempimenti sopra descritti, l'Ente istruttore con proprio provvedimento dirigenziale provvede a conferire al soggetto subentrante tutti i diritti e gli obblighi in capo all'intestatario iniziale, comunicandolo al subentrante con raccomandata/PEC con avviso di ricevimento.

L'Ente istruttore provvede, per il tramite dell'Ufficio regionale di competenza, a trasmettere gli originali delle appendici di subentro conformi e munite delle rispettive conferme di validità all'OP AGEA.

La procedura di subentro sopradescritta dovrà essere conclusa entro e non oltre 90 giorni della richiesta.

17.2 Comunicazione calamità naturali, incapacità professionale od esproprio per non applicazione di sanzioni o per richiesta di proroga

In presenza di una situazione di circostanza eccezionale/CFM per calamità naturali, incapacità professionale di lunga durata o in caso di esproprio di una parte consistente dell'azienda, il titolare può presentare l'apposita comunicazione relativa alla domanda di sostegno.

Tale comunicazione è utile al fine di evitare sanzioni in caso di non completa realizzazione delle opere. È data, infatti, facoltà all'Ente istruttore di valutarne l'applicabilità nella fase di definizione del collaudo finale della domanda di saldo.

Tale comunicazione è essenziale per poter presentare tramite pec, all'Ufficio regionale territorialmente

competente, richiesta di proroga al 20 giugno 2024 per i produttori, che, arrivati alla scadenza della terza annualità prevista per la presentazione della domanda di saldo (20giugno 2023), non abbiano ultimato i lavori.

L'ente istruttore, utilizzando l'apposita funzione, può procedere ad autorizzare o no la richiesta, comunicandone l'esito entro e non oltre 20 giorni dal suo ricevimento.

18. DOMANDE DI SOSTEGNO CON PAGAMENTO ANTICIPATO SU GARANZIA FIDEIUSSORIA

18.1 Attestazione inizio lavori

I richiedenti ammessi al finanziamento con domande di sostegno con pagamento anticipato, entro il termine del **15 aprile 2021**, devono far pervenire all'Ente Istruttore l'attestazione di inizio lavori, contestualmente alla presentazione della garanzia fideiussoria, secondo quanto previsto da AGEA prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e n. 27 prot. UMU.2010.1091 del 14/07/2010 e s.m.i.

La comunicazione all'Ente istruttore viene registrata a cura dello stesso con apposita procedura su portale SIAN.

18.2 Garanzie fideiussorie ed enti garanti

Il richiedente con domanda di sostegno con pagamento anticipato che ha ricevuto dalla 'Ente istruttore la comunicazione di ammissibilità e di finanziabilità, ai fini della liquidazione anticipata dell'aiuto deve produrre apposita garanzia fideiussoria a favore dell'OP AGEA.

Tale garanzia potrà essere sia assicurativa che bancaria, rilasciata da istituti di cui al Decreto del 15 aprile 1992 e s.m.i., inserite nell'apposito elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.02.2001 o da Istituti assicurativi abilitati dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzioni dell'Unione Europea. L'elenco ufficiale di tali Istituti assicurativi è consultabile sul sito internet www.ivass.it.

Sono esclusi dalla possibilità di presentare garanzie a favore dell'OP AGEA gli Enti garanti indicati nell'apposito elenco agli atti dell'Area amministrativa di AGEA.

Dalla campagna 2008-09 l'OP AGEA, in accordo con l'ANIA e l'ABI, ha adottato la procedura di seguito descritta per la compilazione delle garanzie e per la loro presentazione.

L'OP AGEA non riterrà valide, rifiutando il pagamento dell'aiuto, le domande di aiuto con pagamento anticipato le cui garanzie fideiussorie risultino emesse da uno dei predetti Enti garanti esclusi o che non risultino conformi con quanto di seguito illustrato.

Il richiedente ammesso, munito del suo codice CUA e del numero identificativo della sua domanda di aiuto, si reca presso un Ente garante di sua scelta, tra quelli ammessi dall'OP AGEA, che provvede, inserendo il numero identificativo della domanda di aiuto ed il CUA del richiedente nell'apposita applicazione disponibile nell'area pubblica del portale SIAN, a scaricare il modello di garanzia precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, il numero della domanda di aiuto a cui fa riferimento, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell'OP AGEA ed il termine di validità della garanzia medesima.

L'Ente garante completa il frontespizio della garanzia con i dati variabili di sua competenza, stampa la garanzia e la sottoscrive unitamente al richiedente contraente con propria firma e timbro.

Il richiedente contraente consegna l'originale della garanzia così formalizzata entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione e comunque non oltre il **15 aprile 2021** direttamente all'Ente istruttore.

L'Ente istruttore cura la verifica della presenza sulla garanzia, della sottoscrizione in originale da parte dell'Ente garante e del richiedente contraente, l'immissione nel SIAN dei dati dell'Ente garante apposti sul frontespizio della garanzia medesima.

Inoltre, l'Ente istruttore, provvede alla richiesta della conferma di validità della garanzia alla Direzione Generale dell'Ente garante emittente e, alla sua acquisizione sistema.

Le garanzie devono pervenire in originale all'OP AGEA entro il **15 maggio 2021** a cura dell'Ente Istruttore complete delle rispettive conferme di validità.

Le garanzie emesse da Ente garante non riconosciuto da Agea o pervenute fuori termine vengono restituite al contraente richiedente a cura dell'Ente istruttore.

In caso di domanda di sostegno con pagamento anticipato priva di idonea garanzia o della relativa conferma, l'Ente istruttore comunica al richiedente, a mezzo PEC spedita, entro 30 giorni solari successivi al superamento dei termini di presentazione della garanzia medesima, la revoca dell'atto di concessione (atto di revoca dell'atto di concessione), immettendo a sistema i relativi dati.

19. RINUNCIA ALL'AIUTO

Il beneficiario che non intenda procedere nell'esecuzione dei lavori, può comunicare la rinuncia all'aiuto autonomamente, se utente qualificato, o presso qualunque soggetto abilitato al trattamento delle domande di Ristrutturazione Vigneti (CAA, Libero Professionista e Regione), fino a che la domanda non è stata resa finanziabile dall'Ente istruttore.

Successivamente alla fase di finanziabilità, il beneficiario può comunicare l'intenzione di rinuncia all'aiuto, tramite PEC o raccomandata A/R, esclusivamente all'Ufficio Regionale territorialmente competente.

L'Ente Istruttore può revocare la domanda di sostegno per istanza del produttore sino ad avvenuta presentazione della domanda di saldo e comunque non oltre i 30 giorni precedenti il termine ultimo di presentazione della domanda di saldo.

L'Ente istruttore procede alla revoca della domanda di sostegno, tramite l'applicativo di gestione delle domande presente sul portale SIAN, acquisendo nel sistema l'istanza di rinuncia del produttore (PEC o Raccomandata A/R).

Qualora la rinuncia sia successiva all'erogazione dell'anticipo, salvo cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali comunicate e riconosciute come al punto 16, la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10% ed il beneficiario sarà escluso dall'accesso alla misura per i 3 anni successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

20. REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE

L'ente istruttore può provvedere alla revoca 'Motu proprio' di un atto di concessione (domanda di aiuto) fino all'inserimento dello stesso in un elenco di pagamento di domande di saldo, e comunque non nei 30 giorni precedenti il termine ultimo di presentazione della domanda di saldo o nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di saldo e la chiusura del collaudo finale da parte della Regione.

In caso di revoca successiva all'erogazione dell'anticipo, salvo cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali comunicate e riconosciute come al punto 16, la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10% ed il beneficiario sarà escluso dall'accesso alla misura per i 3 anni successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

In caso di mancata presentazione della domanda di saldo entro il termine previsto, l'Ente Istruttore è obbligato ad emanare un provvedimento di revoca. In tal caso il beneficiario sarà escluso dall'accesso alla misura per i 3 anni successivi al termine ultimo di presentazione e, in caso di pagamento anticipato, la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10%.

21. DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO / RICHIESTA DI COLLAUDO

21.1 Presentazione domanda

Il periodo entro il quale le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate non può superare i 3 anni dalla data di finanziabilità della domanda di sostegno, e, comunque, deve essere compatibile alla validità dell'eventuale autorizzazione all'impianto/reimpianto.

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 54 del Reg. (UE) n. 2016/1149 l'aiuto è versato previa verifica dell'esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco delle operazioni contemplate nella domanda di sostegno, i richiedenti ammessi con domanda di sostegno ed i beneficiari di anticipo su cauzione devono presentare, pena decadenza dall'aiuto, **apposita domanda di pagamento a saldo entro il 20 giugno 2021** (per le domande con pagamento a collaudo); **entro il 20 giugno 2021, entro il 20 giugno 2022 o entro 20 giugno 2023** (per le domande con pagamento anticipato).

Per le modalità di presentazione a portale SIAN della domanda di pagamento a saldo, si rimanda al paragrafo 7.1 relativo alla presentazione delle domande.

Copia della domanda di saldo dovrà essere inviata all'Ente istruttore come previsto al punto 10. L'ente istruttore dovrà procedere alla ricevibilità come al punto 11.1.

A corredo della domanda di pagamento a saldo, il richiedente è tenuto a presentare le planimetrie dettagliate di ciascuna attività realizzata (impianto da estirpo – impianto con autorizzazione – miglioramento delle tecniche di coltivazione, eventuale cambio di varietà o di sesto d'impianto all'interno dello stesso appezzamento, possibilmente identificabile in loco).

La mancata presentazione da parte del richiedente della domanda di pagamento a saldo entro i termini stabiliti comporta:

per le domande di sostegno con pagamento a collaudo, la non erogazione dell'aiuto comunitario, tenuto conto che l'amministrazione non sarà posta in grado di poter eseguire il controllo obbligatorio ai fini del pagamento dell'aiuto;

per le domande di sostegno con pagamento anticipato, viene attivato il normale iter di recupero, in mancanza del quale si procede all'incameramento della garanzia connessa.

Nei casi 1 e 2 è prevista l'esclusione dalla misura di sostegno per la Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un periodo di anni 3 successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

In tal caso l'Ente istruttore comunica ai beneficiari, a mezzo raccomandata/PEC entro 30 giorni lavorativi successivi al superamento di detti termini, l'avvio del procedimento di revoca dell'atto di concessione del recupero dell'importo percepito come anticipo, se del caso, e della conseguente sanzione, immettendo a sistema i relativi dati.

Domande di pagamento presentate oltre i termini stabiliti sono dichiarate irricevibili.

21.2 Verifica delle opere realizzate

L'Ente Istruttore effettua i controlli in loco sul 100% delle domande di pagamento a saldo.

A seguito dei collaudi, l'Ente istruttore è tenuto all'aggiornamento dei dati di dettaglio dei vigneti realizzati nell'ambito del SIGC-schedario viticolo e da riportare gli esiti del collaudo sul SIAN. L'Ente istruttore effettua entro il 10 settembre 2021 i collaudi in loco sul 100% delle domande di pagamento a saldo, presentate e rendono disponibili gli esiti dei collaudi eseguiti.

Nel corso del collaudo viene verificata la congruenza dell'intervento realizzato rispetto a quanto previsto: nel caso di reimpianti l'intervento si intenderà realizzato qualora, oltre alle barbatelle, sarà riscontrata la posa in opera dei pali di testata, di tessitura e di sostegno, nonché la stesura dei fili (almeno del primo palco, anche per le forme di allevamento che ne prevedano più di uno).

Gli impianti che all'atto del collaudo saranno difformi, anche nelle caratteristiche (varietà, forma di allevamento, sesto ecc. ecc.) da quanto ammesso in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto.

21.3 Misurazione degli impianti

Nel corso del collaudo gli impianti realizzati vengono misurati in campo, o tramite foto interpretazione di orto-foto aeree aggiornate, con applicazione di quanto previsto dalla Circolare del Coordinamento Agea ACIU.2011.143 del 17.02.2011.

In particolare, il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto viene effettuato come previsto al punto 6, figura 3, della citata Circolare. Tale misurazione, conforme all'art.44 del Reg. UE 2016/1150, rappresenta la "coltura pura" che è finanziabile con la misura della ristrutturazione e riconversione vigneti.

All'atto del collaudo delle opere realizzate, il nuovo impianto misurato con la modalità sopra descritta, viene confrontato con la superficie finanziata, avvalendosi della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di 0,75 mt (cfr. punto 6 della citata circolare). In termini assoluti, la tolleranza di misurazione non può essere superiore a 0,5 ettari.

La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie finanziata, se il valore della superficie a suo tempo finanziata è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.

Se tale condizione di coerenza delle superfici non è riscontrata, si distinguono i seguenti casi:

- minore realizzazione: si applica quanto previsto al successivo paragrafo 21;
- maggiore realizzazione: si procede al pagamento del saldo, conformemente alla superficie finanziata ed allo svincolo della fidejussione, in caso di precedente pagamento anticipato, salvo segnalazione da parte dell'Ente istruttore di possibili irregolarità per mancata copertura da autorizzazioni.

Sia nel caso di minore che di maggiore realizzazione (nei casi in cui superi di più del 20% quella richiesta) i beneficiari sono convocati dall'OP AGEA/Ente Istruttore ad un incontro in contraddittorio in cui viene loro rappresentato l'esito dei controlli con le relative misurazioni: in tale occasione i produttori hanno la possibilità di formulare le proprie osservazioni sia su eventuali incongruenze riscontrate sulle superfici richieste che sulle misurazioni effettuate ed hanno la facoltà di richiedere un sopralluogo congiunto in contraddittorio ai fini di una nuova misurazione.

Si raccomanda alle aziende di presentarsi alla convocazione, notificata con lettera inviata tramite PEC o raccomandata A/R agli indirizzi presenti sul proprio fascicolo aziendale, nei tempi indicati; in caso di giustificati motivi la ditta ha facoltà di richiedere uno spostamento dell'incontro, contattando la sede di convocazione ai riferimenti riportati nella lettera di convocazione. Si ricorda che la mancata presentazione agli incontri in contraddittorio priva le aziende della possibilità di contro dedurre agli esiti negativi del controllo, anche con la richiesta di un sopralluogo congiunto in campo volto a chiarire eventuali dubbi, e comporta la chiusura d'ufficio del controllo con la redazione di un verbale in cui l'azienda risulterà come "non presentatasi all'incontro". Eventuali contestazioni presentate in momenti successivi a tale fase non potranno essere prese in considerazione.

22. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE REGIONALI

L'Assessorato nei tempi e nei modi previste dalle Istruzioni Operative Agea n. 65 del 10/07/2020, tramite l'applicazione resa disponibile sul portale SIAN, predispone gli elenchi di liquidazione delle domande di pagamento a saldo e delle domande di sostegno con richiesta di pagamento anticipato istruite positivamente ed autorizzate alla liquidazione dell'aiuto.

23. VERIFICA DEI COSTI UNITARI SOSTENUTI E DELLA CONGRUITÀ DEI PREZZI REGIONALI

L'Ispettorato Agricoltura competente utilizza la documentazione fiscale e l'eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati "in proprio" ("in economia") allegate alla richiesta di collaudo, per verificare che il contributo comunitario pagato per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti non abbia superato la percentuale di contributo percepito, rispetto alle spese effettivamente sostenute.

Per documentazione fiscale è da intendersi fatture, emesse e regolarmente quietanzate esclusivamente tramite bonifico bancario, Ri.BA, carta di credito, effettuato dopo la presentazione della domanda di sostegno e prima della presentazione della domanda di pagamento a saldo.

Qualsiasi altra forma di pagamento rende le spese sostenute inammissibili al contributo.

In considerazione che tutte le fatture emesse dal 1° gennaio 2019 potranno essere solo fatture elettroniche, si rende opportuno intervenire con alcune precisazioni che interessano la procedura di emissione rispetto a quanto accadeva con la fattura analogica.

La fattura elettronica è un documento informatico "strutturato", che cioè deve essere emesso in un apposito formato definito "XML" (extensible Markup Language).

L'XML è un tracciato che non consente di modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati e dunque assicura la protezione del contenuto del documento.

La fattura predisposta in formato XML non verrà più consegnata al beneficiario bensì al Sistema di Interscambio (di seguito SdI).

La fattura elettronica sarà compilata dal fornitore il quale indicherà, oltre i dati obbligatori ai fini Iva, anche la quantità e tipologia del bene nel dettaglio oltre l'oggetto della fattura; in sintesi tutte le procedure in essere per la fattura analogica ora saranno riportate nella fatturazione elettronica.

Assume rilievo la parte afferente ai riferimenti che prima potevano essere riportati nelle fatture anche dallo stesso beneficiario e che ora dovranno essere **obbligatoriamente** riportati dal fornitore nella fase di compilazione della fattura elettronica.

Nello specifico, il fornitore dovrà essere informato che nella fase di compilazioni della fattura elettronica dovrà **obbligatoriamente** riportare la seguente dicitura: "**Reg.Uen.1308/2013art46) OCM Vino RRV (PNS) campagna 2020/2021**".

La Fattura elettronica, così definita, sarà univoca e non potrà essere utilizzata nell'ambito di altri regimi di aiuti.

La conservazione elettronica è un processo regolamentato dal Codice dell'Amministrazione Digitale che garantisce di non perdere le fatture, di consultarle in ogni momento e di recuperare in qualsiasi momento l'originale.

Come previsto dal Piano Nazionale di Sostegno (PNS 2019/2023) è prevista la possibilità di svolgere attività eseguite "in proprio" ("in economia"), sotto forma di prestazioni di lavoro. A tale riguardo si precisa che dette attività sono ammesse solo se conformi all'art. 45 del Reg. (UE) 2016/1149 della Commissione.

L'Ente Istruttore comparerà i costi unitari effettivamente sostenuti per la realizzazione delle opere con quelli del prezzario regionale, ovvero con quelli riportati nelle tabelle dei costi standard unitari, pubblicati sul B.U.R. della competente Regione/PA: laddove riscontri che il contributo pagato sia superiore ai suddetti limiti (50% delle spese sostenute o 75% per le Regioni di convergenza), provvederà a ricalcolare l'importo ammissibile sulla base dei costi unitari effettivamente sostenuti dall'azienda. In tal caso l'azienda contraente è tenuta a restituire il maggior importo percepito in anticipo maggiorato degli interessi.

Qualora dette discordanze tra costi effettivamente sostenuti dalle aziende e prezzari regionali di riferimento risultassero sistematicamente presenti, la Regione/PA competente dovrà tenerne conto procedendo al conseguente aggiornamento dei prezzari anzidetti in vista della campagna successiva.

24. DEFINIZIONE IMPORTI E RECUPERI- PENALITA'

L'importo del sostegno è calcolato sulla base della differenza tra la superficie finanziata in seguito a controlli amministrativi della domanda di sostegno e la superficie effettivamente realizzata per l'operazione, determinata tramite controlli in loco.

L'aiuto è versato solo dopo la verifica che l'intera superficie oggetto della domanda sia stata realizzata. Tuttavia, in base a quanto disposto all'articolo 49 del regolamento delegato, nel caso sia richiesto un anticipo, lo stesso è erogato nella misura massima dell'80% dell'aiuto ammesso per l'intera operazione, prima che l'operazione di ristrutturazione venga realizzata.

Per usufruire legittimamente dell'aiuto è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di sostegno finanziata, salvo nei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali. Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale finanziata, viene versato l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata.

In base a quanto disposto all'articolo 54, paragrafo 4, IV e V capoverso del regolamento delegato, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento:

- a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- b) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
- c) supera il 50%, non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

Onde chiarire quanto affermato ai precedenti punti, si riportano, allegato 8, alcuni esempi di calcolo.

In caso di pagamento anticipato, se:

- la differenza tra la superficie effettivamente realizzata e quella oggetto della domanda ammessa al finanziamento è superiore al 50%;
- viene presentata una rinuncia post pagamento;
- viene accertata la mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo entro i termini stabiliti;

si procede al recupero dell'intero anticipo versato con una maggiorazione del 10%. Se del caso si procede all'incameramento della fidejussione secondo le modalità stabilite all'articolo 23 del regolamento delegato 907/2014 e all'articolo 55 del regolamento di esecuzione 908/2014.

Nel caso in cui, per le sole domande che hanno percepito un anticipo, non vengano riconosciute delle spese sostenute si procede al recupero, dell'importo non riconosciuto, maggiorato del 10%.

In tutti i casi in cui è dovuto un recupero, ai fini dello svincolo della garanzia, il Beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto richiesto maggiorato degli interessi legali. Gli interessi vengono calcolati a partire dal trentesimo giorno dalla data di comunicazione della lettera di richiesta di restituzione.

Il calcolo della percentuale di scostamento viene effettuato sulla superficie complessiva dell'operazione.

Nel caso in cui:

- la differenza tra la superficie effettivamente realizzata e quella oggetto della domanda ammessa al finanziamento è superiore al 50%.
- viene presentata una rinuncia post pagamento.
- viene accertata la mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo entro i termini stabiliti.

Il beneficiario non accede, altresì, alla misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nei tre anni successivi la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di pagamento a saldo.

25. SVINCOLO DELLE POLIZZE

L'OP AGEA effettua lo svincolo delle garanzie entro 365 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento a saldo del beneficiario.

Lo svincolo sarà effettuato successivamente al pagamento.

In tutti i casi in cui non viene accertato, in tutto od in parte, il diritto all'aiuto dell'importo anticipato ed effettivamente pagato, che comporti una restituzione di somme indebitamente percepite, lo svincolo della garanzia avverrà a seguito dell'avvenuto rimborso da parte del beneficiario.

26. CONDIZIONALITA'

Ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) n. 1308/2013, si applicano le disposizioni previste in materia di condizionalità dal Reg. (CE) 1306/2013. In base agli articoli 92 e 93 del Reg. (CE) 1306/2013, alle eventuali violazioni delle norme e degli atti applicabili sull'intera superficie aziendale e constatate in qualsiasi momento nei tre anni successivi alla riscossione del sostegno in questione, fa seguito l'irrogazione delle sanzioni.

27. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Con l'art. 25, comma 1, lett. c), della L. 17 ottobre 2017, n. 161, in materia di documentazione antimafia, è stato aggiunto il comma 3-bis all'art. 83 del D.lgs. n. 159/2011 stabilendo che "la documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei". La norma è stata ulteriormente modificata dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con L.4 dicembre 2017, n.172 e, infine, dall'art.1, comma 1142, della L. 27 dicembre 2017 n. 205.

Pertanto, a seguito della riforma del codice antimafia, sono state apportate ulteriori modifiche per quanto riguarda l'obbligo di acquisire la documentazione dell'antimafia da parte delle Pubbliche amministrazioni.

Le modifiche introdotte al codice antimafia prevedono che la richiesta della documentazione antimafia, a seconda dei casi, sia costituita dalla Comunicazione Antimafia o dall'Informazione antimafia.

La Comunicazione Antimafia è un documento che attesta/ certifica la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs n. 159 del 06/09/2011.

Tra le cause che possono precludere il rilascio della comunicazione antimafia sono: *I provvedimenti definitivi* di applicazione delle misure di prevenzione;

Le *condanne con sentenza definitiva* o confermata *in appello* per taluno dei delitti consumati o tentati elencati all'art. 51, comma 3-bis.p.p.

L'informazione antimafia è un documento che attesta la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto e di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa che potrebbero influire sulle decisioni societari e imprenditoriali.

Con l'art. 83, comma 3-bis e l'art. 91, comma 1-bis del D.lgs 159/2011 e s.m.i., si stabilisce che l'informativa antimafia deve essere richiesta:

- *con riferimento ai terreni agricoli a qualunque titolo acquisiti per importi superiori ai 5.000 euro;*

Si stabilisce, inoltre, l'ambito di applicazione delle ulteriori modifiche che interessano "ogni aiuto concernente i fondi europei relativi alla PAC, corrisposto in favore dei beneficiari che detengono terreni".

A decorrere dal 1° gennaio 2021 il valore dell'importo viene fissato per importi superiori ai 5.000 euro.

La richiesta della certificazione antimafia deve avvenire tramite la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), istituita dall'art 96 del decreto legislativo 6/9/2011, n.159.

Il funzionamento della BDNA, è disciplinato dal D.P.C.M.30/10/2014, n.193, contenente le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento della BDNA

La certificazione antimafia dovrà essere acquisita dai soggetti elencati dall'art. 97, comma 1 del D.Lgs. 159/2011 esclusivamente mediante la consultazione della Banca dati nazionale.

I soggetti indicati dall'art. 97, comma 1 del D.Lgs. 159/2011, potranno chiedere all'Ufficio Antimafia gli accreditati per la consultazione della Banca dati nazionale, attraverso la modulistica scaricabile dall'apposita sezione contenuta nel sito delle rispettive Prefetture alla voce "Certificazione antimafia/Accreditamento Banca Dati Nazionale Antimafia.

Alla richiesta d'informativa antimafia va allegata la seguente documentazione che deve essere prodotta dai beneficiari:

1. dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA (*All. 1a\1b*) con l'indicazione delle generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e codice fiscale e partita iva dell'impresa;
2. Dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia di cui all'art. 89 del D.lgs 159/2011 e s.m.i. (*alleg.3*);
3. dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi (*All.2*);

Ai sensi dell'art. 47, comma 2 del DPR 445/2000: "la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza".

Il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva riguardante fatti stati e qualità relativi ai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e di cui egli abbia diretta conoscenza.

In particolare, il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva indicando i familiari conviventi dei soggetti di cui all' art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza, pertanto la stessa attesta solo quanto è a conoscenza del dichiarante.

Ne consegue che il dichiarante non può essere costretto ad autocertificare elementi dei quali non abbia (del tutto legittimamente) completa contezza, né può essere costretto ad assumere responsabilità per dichiarazioni mendaci, laddove non a conoscenza degli elementi oggetto della dichiarazione medesima. (Sentenza T.A.R. Sicilia - Catania n. 3039 del 16/12/2011).

Per "**familiari conviventi**" si intende "**chiunque conviva**" (**purché maggiorenne**) con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

Le suddette dichiarazioni sostitutive hanno la validità di sei mesi dalla data di sottoscrizione della medesima.

La comunicazione antimafia ha una validità di sei mesi dalla data di acquisizione (art. 86 comma1D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii)

L'informativa antimafia ha una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario.

Il termine di rilascio dell'informativa antimafia è ordinatorio.

Il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale, quando non emergeranno a carico dei soggetti censiti la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011.

Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale emerga la sussistenza di cause ostative ex art.67 del D.Lgs.159/2011 per le quali sia necessario effettuare ulteriori verifiche, la comunicazione antimafia è rilasciata entro **trenta giorni** dalla data consultazione della banca dati nazionale unica.

L'informativa antimafia è rilasciata entro il termine di **trenta giorni** dalla richiesta, ai sensi dell'art.92 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.,

Decorso il termine di **trenta giorni**, Agea procede anche in assenza di documentazione antimafia, disponendo i pagamenti sotto condizione risolutiva.

Nel caso di verifiche di **particolare complessità**, comunicate dalla Prefettura competente, l'OP Agea procede anche in assenza di informativa antimafia, decorso il termine di **quarantacinque giorni** dalla medesima comunicazione.

Nei **casi di urgenza**, in **assenza della certificazione antimafia**, l'OP Agea **procede immediatamente** dopo la richiesta alla Prefettura competente.

In tal caso, le erogazioni sono disposte sotto condizione risolutiva.

A norma dell'art.92, comma 3, del D.Lgs.159/2011 e s.m.i., nel caso di **erogazioni disposte sotto condizione risolutiva**, l'autorizzazione di pagamento dovrà essere notificata, pena la sua invalidità, al beneficiario destinatario.

Ai sensi del comma 5 del citato art. 92, il versamento delle erogazioni può essere sospeso fino alla ricezione dell'informativa antimafia liberatoria

Si richiama l'attenzione inoltre, sulle **Variazioni degli organi societari**:“ *i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informativa antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art.86, comma 4 del D.Lgs.159/2011” e s.m.i.*

L'Ufficio regionale competente per territorio, deve acquisire su sistema informativo SIAN nell'apposita check list, le informazioni relative la richiesta dell'informativa antimafia presso la Prefettura competente. Pervenuto l'esito della comunicazione/informativa antimafia, l'Ufficio regionale competente per territorio, deve acquisire i dati afferenti l'esito ed aggiornare opportunamente la check list. Avrà, altresì, cura di archiviare nel fascicolo di istruttoria della domanda tutta la documentazione presentata dal beneficiario ed il certificato prefettizio.

La notifica della autorizzazione di pagamento eseguita sotto condizione risolutiva verrà effettuata per raccomandata AR. o via PEC, nei confronti di ciascun beneficiario interessato.

Per tutte le erogazioni disposte sotto condizione risolutiva, sarà cura delle Regioni verificare periodicamente l'avvenuto rilascio dell'esito dell'informativa antimafia da parte delle Prefetture competenti, ciò al fine di poter procedere, trascorsi i trenta giorni dalla richiesta ed in assenza di comunicazioni da parte della Prefettura in questione, al sollecito presso le stesse Prefetture

28. ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art.22 della legge n.241/90 e s.m.i., l'accesso ai documenti amministrativi, da parte degli interessati, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza dell'azione.

Nello specifico si rimanda a quanto riportato nelle istruzioni operative Agea.

29. TERMINE CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento amministrativo di ammissibilità all'aiuto per la misura della Ristrutturazione vigneti per la campagna 2020/2021 si conclude entro il 15 ottobre 2021.

Tutte le domande non liquidate (prive di pagamento a saldo o di un anticipo) da AGEA entro tale termine o per le quali il pagamento non è andato a buon fine, risulteranno automaticamente decadute.

30. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo alla ammissibilità all'aiuto per la misura della Ristrutturazione vigneti è l'ISPETTORATO DELL'

AGRICOLTURA competente per territorio, salvo diversa disposizione per delega.

L'Ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo all'erogazione dell'aiuto previsto dal Reg. (UE) 1308/2013 – all'art. 46 è l'Ufficio Domanda Unica e OCM.

31. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ai sensi della legge 11 novembre 2005, n. 231, così come modificata dall'art.1, comma 1052, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, i pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata a AGEA, nonché agli altri Organismi Pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE)n.1663/95 della Commissione, del 7luglio1995, e successivi sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Gli accrediti disposti (...) hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'Istituto tesoriere delle somme ivi indicate.

Il beneficiario che richiede l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto identificativo unico, composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

Il beneficiario è tenuto al rispetto di obblighi di condotta diligente, volti a favorire l'efficiente funzionamento ed utilizzo dei servizi e degli strumenti di pagamento e, pertanto, ha l'onere di assicurare:

- il regolare funzionamento e la conforme attività del conto corrente bancario indicato in domanda su cui

dovranno transitare i pagamenti eseguiti da Agea;

- la correttezza, completezza e vigenza del codice IBAN e dei riferimenti bancari indicati in domanda;
- l'esattezza dei dati relativi alla propria identità e alla titolarità del conto bancario fornito ai fini dell'erogazione;
- la comunicazione di eventuali variazioni che possono riguardare i riferimenti bancari; l'inattività e/o chiusura del conto corrente bancario; la documentazione attestante la titolarità del conto corrente bancario.

La mancata o l'errata comunicazione del codice IBAN da parte del beneficiario che, si ricorda, è un requisito obbligatorio previsto dalla legge, costituendo un motivo ostativo al pagamento, non può comportare alcuna imputazione di responsabilità in capo all'OP Agea, nel caso del mancato pagamento dell'aiuto.

Nel caso in cui il richiedente abbia conferito il mandato di rappresentanza, sarà cura dello stesso Centro di assistenza agricola(CAA) far sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa la veridicità ed integrità della documentazione prodotta, nonché dell'obbligo di comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

32. PROCEDURE DI RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE

Agea, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari.

Ai sensi dell'art. 27 del Regolamento di esecuzione n. 908/2014, gli interessi, salvo diversa disposizione della legislazione settoriale agricola, decorrono dal termine di pagamento per l'agricoltore/beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti.

A norma dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 1306/2013, se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in tutto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto non sono assegnati o sono revocati.

Per i recuperi degli aiuti indebitamente percepiti, liquidati a titolo di anticipi coperti da garanzia, si applicano le norme di cui all'art 55 del regolamento di esecuzione (UE) n 908/2014 con il quale si prevede espressamente che: *“quando ha avuto conoscenza delle circostanze che determinano l'escussione totale o parziale della garanzia, l'autorità competente chiede senza indugio al soggetto, titolare dell'obbligo, il pagamento dell'importo escutibile, concedendo un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della domanda”*(1).

33. COMPENSAZIONE DEGLI AIUTI COMUNITARI CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS

L'art. 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che *“in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale a in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale”*.

34. IMPIGNORABILITÀ DELLE SOMME EROGATE

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 duodecies, della legge n. 231/2005 *“Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze”*.

Le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli Organismi Pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli istituti tesoreri e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5-duodecies non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari

35. PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI

Il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e il Regolamento di

Esecuzione n. 908/201 della Commissione dell'11 marzo 2014, dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti dei fondi FEAGA e FEASR, conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 111 e 112.

Le informazioni sono pubblicate sul sito istituzionale internet e restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

36. COMUNICAZIONE DEGLI ANTICIPI RICEVUTI

Ai sensi del Decreto Dipartimentale del 15 maggio 2017 n.1967, per i progetti per i quali il contributo comunitario ammissibile sia superiore ai 5 milioni di euro è obbligo, per i soggetti che hanno percepito un anticipo e che alla data del 15 ottobre di ciascun anno non hanno presentato una domanda di pagamento saldo, il beneficiario è tenuto a comunicare entro il 30 novembre di ciascun anno:

- l'importo delle spese sostenute al 15 ottobre
- l'ammontare degli importi degli anticipi non ancora utilizzati.

Si precisa, altresì, che a termine di quanto previsto dall'art.21, comma 2, ultimo capoverso del citato Regolamento UE 2016/1150 tutti i beneficiari che hanno percepito un anticipo, indipendentemente dall'ammontare dello stesso, sono tenuti a rendicontare il completo utilizzo dell'anticipo percepito entro il secondo anno finanziario successivo a quello dell'erogazione dell'anticipo stesso.

37. NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia nonché, con riferimento alle procedure stabilite da AGEA per il pagamento degli aiuti, al *"Manuale delle procedure inerente le attività di controllo delegate da OP AGEA alle Regioni – Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti"* ed alle Circolari applicative emanate dalla stessa AGEA.

F.to
IL DIRIGENTE GENERALE
Dario Cartabellotta